ITAS MUTUA
Società capogruppo
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297
gruppoitas.it - segreterie.dirgen@gruppoitas.it - itas.mutua@pec-gruppoitas.it
P. Iva Gruppo 02525520223 - C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

POLIZZA COLLETTIVA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE 2023

Contraente

Indirizzo	C.A.P.	Comune

Codice Fiscale/Partita Iva

Polizza Collettiva N.		Agenzia	
		799	SEDE

PRODOTTI PRIMAVERILI-ESTIVI

Decorrenza dalle ore 24 del			Scadenza alle ore 24 del			
		2023	31	12	2023	Fermo quanto previsto all'ART.4 delle Condizioni generali di assicurazione
GG	MM	AA	GG	MM	AA	

Senza tacito rinnovo.

Tra la Società ITAS Mutua ed il Contraente si stipula la presente Polizza Collettiva che ha per oggetto la copertura assicurativa agevolata delle seguenti produzioni dei Soci del Contraente contro i danni da eventi atmosferici:

- **UVA DA VINO**
- **ALTRI PRODOTTI**
- **STRUTTURE ED IMPIANTO PRODUTTIVO**

in base alle condizioni di seguito specificate.

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità alla seguente normativa:

- D. Lgs n° 102/2004 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale;
- D.M. n. 100.260 del 12/02/2007 (gestione polizze non agevolate)
- D.M. n. 12.939 del 13/10/2008 (applicazione della soglia di danno)
- D.M 8809 del 20/04/2011 e successive modifiche
- Regolamenti (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014
- Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021
- P.S.R.N. approvato con decisione 8312 del 20/11/2015
- D.M. 162 del 12/01/2015
- P.G.R.A. 2023
- D.M. Standard Value

La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione del Certificato d'Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e convalidato per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Collettiva.
Il termine per l'accettazione dei certificati è stabilito nell'Appendice 3**.**

1. FORME CONTRATTUALI

- CON SOGLIA (Rif. Art 3 comma 6 del PGRA)
- SENZA SOGLIA (strutture aziendali di cui all'art. 4 del PGRA)

2. GARANZIE

- Polizza mancata resa rif. art.3, comma 1), punto a) del PGRA: avversità catastrofali, avversità di frequenza ed avversità accessorie elencate all'allegato 1 punto 1.2.
- Polizza mancata resa rif. art.3 comma 1), punto b) del PGRA: avversità catastrofali e avversità di frequenza ed eventualmente avversità accessorie elencate all'allegato 1 punti 1.2.1, 1.2.2.1, 1.2.2.2.
- Polizza mancata resa rif. art.3, comma 1) punto c) del PGRA: almeno due tra avversità di frequenza ed eventualmente avversità accessorie elencate all'allegato 1, punti 1.2.2.1 e 1.2.2.2.
- Polizza strutture ed impianto produttivo rif Art 4 PGRA.

La Società si riserva altresì di limitare o estendere l'assunzione di specifici prodotti e/o combinazioni di rischi, nei limiti previsti dal PGRA.

3. SOGLIA

Solo per le avversità assimilabili a calamità naturali: 20% (venti punti percentuali).
Non è prevista la soglia per i rischi a carico delle strutture aziendali e degli impianti.

4. PREZZI UNITARI DEI PRODOTTI ASSICURABILI

Per la determinazione del valore delle produzioni assicurate devono essere applicati i prezzi riportati all'Allegato 4, concordati con il Contraente.

5. TARIFFE DI PREMIO

Sono stabilite dalla Società in base agli accordi con il Contraente. I criteri di tariffazione, per combinazione assicurativa offerta, sono riportati nell'Allegato 1 alla presente Polizza Collettiva.

6. DENUNCE DI DANNO

Le denunce di danno saranno trasmesse al Contraente a cura della Agente/Intermediario o della Direzione.

Letto, accettato e sottoscritto il / /2023

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare le definizioni e le disposizioni seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione: ART.5 - Obblighi dell'assicurato**; ART.19 -** Caratteristiche dei campioni**; ART.20 -ART.21 -ART.22 -** Perizia d'appello**; ART.27 -** Esagerazione dolosa del danno

IL CONTRAENTE

_____

Alessandro Molinari
Amministratore delegato e Direttore generale
ITAS Mutua

Sezione 1- DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO	Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
ASSICURATO	Il soggetto – imprenditore agricolo ai sensi dell'ART. 2135 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni – socio del Contraente il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTECCHIMENTO	Il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.
AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo. Può in essere formato cartaceo o digitale.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	Documento debitamente sottoscritto dall'Assicurato, attraverso il quale l'Assicurato aderisce alla Polizza Collettiva sottoscritta dal Contraente, e che contiene la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni ad essa inerenti, debitamente sottoscritte. Le modalità di compilazione del certificato di assicurazione sono specificate nell'Appendice 1, comma 2), della presente Polizza Convenzione.
COLTURA IRRIGUA	Coltivazione che beneficia di un regolare apporto idrico con l'ausilio di idonei impianti permanenti.
CONVALIDA	Conferma, apposta nel certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
CONTRAENTE	Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, che stipula l'assicurazione.
EMERGENZA	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno
FRANCHIGIA	Se espressa in percentuale, le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall'indennizzo
FASCICOLO AZIENDALE	Elaborato omogeneo, aggregato e certificato delle informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal DPR 503/99. Contiene i dati anagrafici (CUAA), l'ubicazione dell'azienda, i riferimenti catastali, le superfici coltivate, i dati di produzione ed ogni altra informazione risultante alla pubblica amministrazione, che devono essere correttamente riportati nel certificato di assicurazione. Deve essere obbligatoriamente aggiornato ogni anno prima del perfezionamento dei contratti assicurativi.
IMPRENDITORE AGRICOLO	Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni, attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013.
INDENNIZZO	La somma dovuto dalla Società in caso di sinistro

INTERMEDIARIO	Agente, Broker e/o altro soggetto addetto all'intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritto nel registro di cui all'art. 109 del D.L. 7/9/2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private.
IRRIGAZIONE	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di fornire la quantità di acqua necessaria ad ottenere almeno quanto indicato come produzione assicurata.
LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	Il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal CAA in assenza di PAI.
NOTIFICA	Per notifica si intende la comunicazione alla Società ed al Contraente dell'assunzione del rischio e di sue eventuali variazioni, effettuata dall'intermediario assicurativo autorizzato dalla Società stessa. La notifica avviene a mezzo trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, CUAA, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia.
PGRA	Il Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura, emesso con decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in base alle vigenti leggi.
PARTITA/ APPEZZAMENTO	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con il medesimo prodotto e varietà, all'interno dello stesso Comune. Devono essere considerati appezzamenti a sé stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva.
PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE (PAI)	Il Piano Assicurativo Individuale dell'assicurato derivante dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, di cui al D.M. 162 del 12/1/2015 e s.m.i., relativo al Prodotto assicurato e che forma parte integrante del Certificato di Assicurazione.
POLIZZA COLLETTIVA	Il documento che prova l'assicurazione nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PREZZO	Il prezzo mercuriale del prodotto agricolo assicurato.
PRODOTTO	Le produzioni vegetali assicurabili indicate e distinte nel PGRA.
PRODUZIONE	Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.
RESA ASSICURATA	Per resa assicurata si intende la quantità assicurata che insiste sulle superfici assicurate nell'annata di riferimento verificabile in campo in sede di perizia. Qualora la resa assicurata non sia verificabile essa deve essere al massimo pari alla resa media aziendale.
RESA MEDIA AZIENDALE	Per resa media aziendale si intende la quantità media annua di prodotto che insiste sulle superfici assicurate nell'annata di riferimento. È il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale,

	calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione ufficiale aziendale storica atta a dimostrare il risultato della produzione quali estratti conto, conferimenti alla Cooperativa, documenti di trasporto o fatture di vendita, corrispettivi fiscali, perizie tecniche. In caso di mancanza di idonea documentazione la resa media aziendale potrà essere al massimo pari alla resa massima assicurabile indicata negli articoli di riferimento. I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione.
SCOPERTO	Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
SEMINA	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETÀ	L'Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la polizza collettiva.
SOGLIA	Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è fissato come indicato nel PGRA vigente ed espresso in percentuale. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia è calcolata ed applicata separatamente.
TERRENO IRRIGUO	Terreno dotato di idoneo impianto irriguo di aspersione dell'acqua fisso, sia consortile che privato. Relativamente ai pozzi privati devono essere provvisti dell'idonea concessione irrigua. Sono considerati irrigui anche i terreni serviti da impianti fissi a scorrimento azionati dall'apertura di paratie (canalette) e i terreni dotati di pozzi per l'azionamento di rotoloni o pivot sulle colture seminate e/o trapiantate. Non sono invece considerati irrigui i terreni con presenza di bacini o fossi senza la presenza di impianti fissi di pompaggio e aspersione dell'acqua.
TRAPIANTO	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
VALORE ASSICURATO	È il prodotto matematico della resa assicurata per il prezzo
VARIETÀ	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali. Per l'uva da vino: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle coltivar assicurate come uva da vino comune.

Sezione 2- DEFINIZIONI DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ASSICURABILI

Premesso che:

- per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;
- per gli eventi Eccesso di pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;

gli effetti degli eventi in garanzia devono:

- essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante tali da compromettere la resa produttiva.

nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITÀ CATASTROFALI

ALLUVIONE	Esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
BRINA	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
GELO	Abbassamento termico inferiore a 0° dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
SICCITÀ	Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITÀ DI FREQUENZA

GRANDINE	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
VENTO FORTE	Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità è ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.
ECCESSO DI PIOGGIA	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni piovose: • prolungate, intendendo per tali precipitazioni cumulate non inferiori ad 80 mm calcolati su un arco temporale di dieci giorni, che eccedono di oltre il 50% le medie del periodo di riferimento; • di particolare intensità, intendendo per tali le precipitazioni cumulate di almeno 80 mm nelle 72 ore; • di breve durata e particolare intensità ("nubifragio"), intendendo per tali le precipitazioni di almeno 40 mm nelle 3 ore che esercitino sulle colture orticole trapiantate o seminate esclusivamente un'azione meccanica, **limitatamente al periodo immediatamente successivo al trapianto** per le colture orticole trapiantate **e alla fase di germinazione** per le colture seminate. Il nubifragio non è previsto su colture diverse da orticole trapiantate o colture seminate.

Gli effetti delle precipitazioni aventi i parametri minimi sopra indicati devono arrecare danno alle colture assicurate.

ECCESSO DI NEVE Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

AVVERSITÀ ACCESSORIE

COLPO DI SOLE Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi

SBALZO TERMICO Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori ai 0°C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato, **limitatamente alla fase di fioritura.**

VENTO CALDO Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra Sud/Est e Sud/Ovest, abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

ONDATA DI CALORE Periodo di tempo prolungato, di almeno 10 giorni consecutivi, durante il quale la temperatura massima giornaliera è pari almeno a 40 °C, tale da essere superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.

Sezione 3- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART.1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato il quale, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli Artt. 1892 – 1893 del Codice Civile.

ART.2 - Oggetto della garanzia

La Società si obbliga a risarcire il danno di quantità causato dagli eventi assicurati indicati nel certificato di assicurazione, e il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali.
La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo. Il contratto non si intende rinnovato tacitamente.

ART.3 - Esclusioni

Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, sono esclusi dall'indennizzo i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, diversa da quelle oggetto di garanzia, che abbia preceduto, accompagnato o seguito gli eventi assicurati, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne.
In particolare la Società non è obbligata in nessun caso per:

a) danni da mancata o non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione di raccolta per qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, indisponibilità di macchine in conto terzi, ecc.);
b) danni da errate e/o non puntuali pratiche agronomiche o colturali, allettamenti conseguenti a errate concimazioni;
c) aggravamento dei danni da eventi assicurati dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche successivamente agli eventi;
d) danni indiretti (esempio: ridotta produzione di gemme a fiore);
e) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine;
f) formazione di ruscelli, inondazione;
g) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
h) danni verificatisi a colture su terreni di golena a seguito di inondazione e/o alluvione e/o eccesso di pioggia;
i) malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
j) danni causati da animali selvatici o allo stato brado;
k) danni dovuti a cause fisiologiche e/o normale alternanza di produzione della coltura;
l) danni conseguenti a fitopatie, anche se conseguenti a eventi assicurati;
m) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
n) incendio.

ART.4 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione, debitamente sottoscritto dall'Assicurato.
Il Certificato di Assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, che dovrà convalidarlo. In mancanza della convalida l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio.

Fermo restando quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, la garanzia prestata per ogni singolo Certificato di assicurazione decorre:

- **dalle ore 12 del terzo giorno successivo a quello della notifica** per i danni causati da Grandine e da Venti forti.
- **dalle ore 12 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica** per i danni causati da: Alluvione, Gelo, Brina, Colpo di Sole e Vento Caldo e Ondata di calore, Eccesso di Pioggia, Sbalzo termico.
- **dalle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica** per le avversità Siccità.

Per **notifica** si intende la comunicazione alla Società a cura dell'intermediario autorizzato dalla stessa, tramite i mezzi telematici previsti. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente.

Per gli eventi **Eccesso Pioggia e Colpo di Sole e Vento Caldo e Ondata di Calore la garanzia decorre** dal dodicesimo giorno successivo alla data di notifica e comunque non prima della fase fenologica di **avvenuta allegagione**, salvo quanto diversamente stabilito nelle Condizioni Speciali.

Per l'evento **Gelo Brina la garanzia decorre** dal dodicesimo giorno successivo alla data di notifica e comunque non prima della fase fenologica di **rotture gemme,** salvo quanto diversamente stabilito nelle Condizioni Speciali.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è già stato raccolto, e comunque non oltre le **ore 12 del 10 Novembre**, salvo quanto previsto nelle Condizioni Speciali.

Limitatamente ai danni causati da **Venti Forti, la garanzia cessa 10 giorni prima della maturazione di raccolta, salvo quanto previsto nelle Condizioni Speciali.** Successivamente verranno considerati, esclusivamente per le piante arboree, i danni da vento forte che abbiano determinato la perdita dei frutti a seguito della caduta delle piante.

Per l'evento **Sbalzo Termico** la garanzia è limitata alla fase fenologica di fioritura.

La garanzia **Siccità** viene prestata limitatamente ai **terreni irrigui, ad eccezione dei cereali autunno vernini e del prodotto uva nei casi in cui il disciplinare di produzione non consenta l'irrigazione.** Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile, al superamento dei parametri previsti alle definizioni di polizza, esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Relativamente a pozzi bacini e/o invasi non in gestione a Consorzi di bonifica/irrigui, comunque dotati di idonea concessione irrigua, ai fini dell'operatività della garanzia è sufficiente il riscontro da parte della Società o dal perito da essa incaricato.

ART.5 - Obblighi dell'assicurato

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale del prodotto vegetale e/o struttura aziendale (rif. Art. 3 comma 6 del PGRA) nel medesimo comune. Per le produzioni soggette ai disciplinari, la produzione assicurabile non può eccedere i limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi.
L'Assicurato si impegna a eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato della coltura nei diversi stadi fenologici fino al raccolto. Tale impegno si intende valido anche in caso di danno.
L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) darne avviso all'Intermediario della Società entro tre giorni dal giorno in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, sempre che provi che questa gli sia stata in precedenza impedita, ma comunque entro la data di inizio raccolta. La denuncia deve essere riferita all'intera produzione assicurata nel comune, indicando l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'indennizzo;
c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall'ART.18 -Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
e) non manomettere o alterare il prodotto danneggiato;
f) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale degli appezzamenti relativi alle produzioni assicurate ed il Fascicolo aziendale;
g) informare i periti di tutti i contratti stipulati per il medesimo prodotto nell'ambito del medesimo comune.
h) Mettere a disposizione dei periti, qualora richiesta, la documentazione idonea a dimostrare la resa media aziendale

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui ai commi a), c), d), e), f), g) h) del precedente paragrafo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di danno per memoria in denuncia con richiesta di perizia, con le seguenti limitazioni:

- per le avversità grandine e/o venti forti fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;
- per le avversità diverse da grandine e/o vento non è ammessa denuncia per memoria, ma esclusivamente con richiesta di perizia.

Alla data della trasformazione il prodotto deve essere presente in campo per eventuali verifiche alcuna manomissione.

ART.6 - Somma assicurata

La somma assicurata deve corrispondere al valore che si determina moltiplicando le quantità di prodotto assicurato per il prezzo unitario dello stesso. I prezzi unitari massimi applicabili sono indicati all'Allegato 4 del presente contratto.

ART.7 - Pagamento del Premio

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla Società entro la data convenuta in Appendice 3-Pattuizioni Gestionali, della presente Polizza Collettiva.
Il premio è dovuto da ciascun Assicurato per l'intero periodo di copertura a prescindere dalla durata dello stesso.

ART.8 - Soglia

L'assicurazione, se indicato nel certificato, viene prestata con l'applicazione di una soglia di accesso all'indennizzo pari al 20% della produzione. Le perdite dovute ad eventi assicurati che non superano la predetta soglia, ove prevista, non sono risarcibili.
La soglia è calcolata sull'intera produzione della stessa specie vegetale (rif. Allegato 1, Art. 1.1. del PGRA) in un medesimo comune, tenendo tuttavia distinte le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva (reti antigrandine, impianto antibrina, reti antigrandine e impianto antibrina), per le quali è prevista l'applicazione di una soglia separata. Al superamento della predetta soglia il danno è indennizzato applicando, per ogni partita/appezzamento assicurata, la franchigia contrattuale.
Qualora parte della produzione risulti assicurata con altre Società (rif. ART.25 -Assicurazione presso diversi assicuratori), per il calcolo della soglia si deve considerare anche tale parte di produzione.

ART.9 - Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia espressa in centesime parti del valore della produzione indennizzabile. La franchigia è indicata nel certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata. Le aliquote di franchigia da applicare al danno causato a ciascun prodotto assicurato al verificarsi di eventi singoli o di ogni possibile combinazione tra eventi, sono precisate negli Allegati alla presente Polizza Collettiva.

ART.10 - Dati agrometeorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati e/o ai dati forniti dalla Società Radarmeteo, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione, per il solo evento eccesso di pioggia, è verificato con una tolleranza del +/- 10% e dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

ART.11 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)

Salvo quanto previsto dall'ART.12 -Assicurazione di prodotti già colpiti da eventi, non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti già colpiti da eventi assicurati.
Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell'ART.5 - Obblighi dell'assicurato, lettera a), affinché sia accertato il danno. Detto danno è escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro e dal calcolo della soglia. Non è prevista alcuna restituzione di premio.

ART.12 - Assicurazione di prodotti già colpiti da eventi

I prodotti colpiti da eventi atmosferici garantiti non possono essere oggetto di assicurazione, salvo quanto indicato al punto A)

A) <u>Danni anterischio dichiarati</u>
Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:
"L'Assicurato dichiara che le partite n. ..... sono state colpite da eventi assicurati anterischio. L'Assicurato e la Società concordano che tali danni, verificati dalla Società o dal perito da essa incaricato, saranno computati in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi assicurati successivi alla decorrenza della garanzia. Prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso".

B) <u>Danni anterischio non dichiarati</u>
Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici oggetto di copertura avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni provocati da detti eventi atmosferici avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione, il perito, **oltre alla formale riserva a favore della Società**, indicherà sul bollettino di campagna entrambe le percentuali di danno (la percentuale di danno complessivo di tutti gli eventi e la percentuale degli eventi anterischio in deduzione).
Qualora l'Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo.

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

ART.13 - Riduzione della produzione assicurata

RIDUZIONE PROPORZIONALE
Qualora si verifichi su una Partita assicurata la distruzione o la perdita delle caratteristiche mercantili di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, a condizione che la richiesta avvenga almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione della quantità indicata nel Certificato di assicurazione per detta Partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di notifica alla Società della domanda di riduzione fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata e, contestualmente, al Contraente.

RIDUZIONE DALL'ORIGINE
Qualora si verifichi su una Partita assicurata la distruzione o la perdita delle caratteristiche mercantili di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, per la frutta, per le olive e l'uva da vino è concessa la riduzione della quantità indicata e del premio dall'inizio della garanzia, sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:

- **15 maggio per le drupacee**
- **31 maggio per le pomacee e l'uva da vino**
- **6 giugno per l'actinidia e le olive**

Quest'opzione è valida solamente per i certificati emessi a copertura delle sole avversità di frequenza e/o accessorie.
Non sono concesse riduzioni all'origine per specie e varietà precoci.
Non sono inoltre ammesse per le produzioni protette da reti antigrandine con cessazione della garanzia grandine a maggio.
L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione dall'origine è espressamente comunicato a mezzo mail pec, lettera raccomandata o telegramma - motivandolo - da parte della Società all'Assicurato ed al Consorzio, entro e non oltre 15 giorni dalla data sopra prevista.

Tutte le domande di riduzione, sia proporzionali che dall'origine, devono essere notificate, redatte e recapitate al Consorzio secondo le modalità previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione all'Appendice 3, Pattuizioni gestionali.
Le domande di riduzione, convalidate dal Consorzio che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione.

ART.14 - Prodotti di secondo raccolto

Per i prodotti seminati in successione ad altra coltura deve essere riportata nel certificato di assicurazione la seguente dichiarazione:
"Trattasi di prodotto di secondo raccolto seminato il ....."
Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto, inviandone notifica alla Società a mezzo raccomandata o fax entro e non oltre il 20 Luglio.

ART.15 - Rilevazione e quantificazione del danno

L'ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da lui designata.
Il perito incaricato dalla Società dovrà essere regolarmente iscritto ad uno dei seguenti ordini professionali: Dottori agronomi – Periti agrari – Geometri.

ART.16 - Mandato del perito

Il perito deve:

a) accertare la data in cui l'evento in garanzia si è verificato;
b) accertare che siano rispettate le definizioni di evento previste nella Sezione 2- DEFINIZIONI DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ASSICURABILI e le condizioni di cui all'ART.10 - Dati agrometeorologici;
c) accertare, nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;
d) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e identificare gli appezzamenti;
e) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'ART.18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
f) accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
g) accertare se esistono altre cause di danno non in garanzia e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
h) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo ART.17 -Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno;

Il perito ha inoltre facoltà di richiedere le planimetrie catastali, il fascicolo aziendale e ogni documentazione ufficiale atta a dimostrare la produzione assicurata.

ART.17 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La società, in qualsiasi momento successivo alla notifica, potrà eseguire una o più perizie preventive al fine di:

- verificare lo stato delle colture
- valutare gli eventuali danni verificabili a quel momento sul prodotto assicurato, anche per escluderli dalla totalità del danno stesso nel caso fossero dovuti ad eventi non in garanzia;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni).

Il perito in occasione di ogni perizia preventiva, qualora vengano accertati aspetti rilevanti ai fini della perizia definitiva, redigerà un bollettino di constatazione che l'Assicurato dovrà sottoscrivere.
La quantificazione definitiva del danno è comunque riferita al prodotto presente al momento della raccolta e effettuata in fase di perizia definitiva.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

a) **il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non in garanzia e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;**

b) **al valore della produzione risarcibile vengono applicate:**
   - **le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;**
   - **le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.**

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni anterischio (rif Art. 11-12) e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'ART.9 - Franchigia. Al danno così determinato è applicato, se previsto, lo scoperto e successivamente il limite di indennizzo così come indicato agli ART.30 - Limiti di indennizzo - Scoperto

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoposto alla firma dell'Assicurato. **La firma dell'Assicurato apposta sul bollettino, autografa oppure digitale (grafometrica o otp), equivale ad accettazione della perizia.**
Ai fini del calcolo dell'indennizzo non è vincolante la franchigia indicata dal perito sul bollettino di campagna. In caso di discordanza tra quanto indicato nella polizza e nel bollettino di campagna prevale quanto indicato nella polizza.

Eventuali deduzioni di prodotto devono essere espresse nell'apposito spazio del Bollettino di Campagna, con la relativa causale e l'indicazione del valore residuo. Le deduzioni possono essere dovute a:
- eccesso di assicurazione se la quantità di prodotto assicurato è superiore a quella ottenibile o attestabile con documentazione ufficiale;
- perdita di prodotto causata da eventi non in garanzia e/o errate pratiche agronomiche;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il perito lo comunica entro il giorno successivo al Contraente. Dopo averlo comunicato al Contraente il predetto bollettino è spedito al domicilio ovvero alla sede dell'Assicurato, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o inviato mezzo mail certificata alla pec dell'Assicurato riportata sul certificato di assicurazione.

ART.18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma ha l'obbligo di informare il Contraente e la Direzione della Società a mezzo telegramma o telefax o mail certificata prima dell'inizio o della ripresa della raccolta pena la perdita dell'indennizzo.
Deve inoltre lasciare su ogni partita denunciata regolari campioni per la stima del danno (ART.19 - Caratteristiche dei campioni). Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di procedere alla quantificazione del danno l'Assicurato ha il diritto di far eseguire la perizia da un perito avente i requisiti di cui all'ART.15 - Rilevazione e quantificazione del danno e secondo le norme di cui all'ART.17 -Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno. L'Assicurato deve inviare entro tre giorni dalla data di effettuazione della perizia, copia della stessa alla Direzione della Società a mezzo lettera raccomandata o mail certificata. Le spese di perizia sono a carico della Società.

ART.19 - Caratteristiche dei campioni

I campioni devono avere le seguenti caratteristiche minime:
- costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita (se non diversamente precisato più avanti nel presente articolo);
- pari almeno al tre percento di ogni partita (ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui all'ART.5 -Obblighi dell'assicurato);
- lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro.

Il mancato rispetto di almeno uno dei requisiti minimi sopra elencati comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di prodotto che prevede raccolta scalare, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando, nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno regolarmente denunciato non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Ad integrazione di quanto previsto ai punti di cui sopra, fermo restando che devono rappresentare almeno il tre percento della partita assicurata, i campioni devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- Uva da vino, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa;
- Tabacco: le tre o più intere file di piante, che insistono al centro dell'appezzamento e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa;
- Frutta, uva da tavola, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.
- Leguminose da consumo fresco e da industria, Spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito all'ART.18 -Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta.

ART.20 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere perizia d'appello. A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma o fax o mail certificata entro tre giorni, esclusi il sabato e i festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di Campagna, ricevimento avvenuto sia a mezzo raccomandata che via mail pec.
L'Assicurato dovrà indicare nella richiesta di perizia d'appello nome, cognome, domicilio e recapito telefonico del proprio perito, che deve avere i requisiti previsti all'ART.15 -Rilevazione e quantificazione del danno.
Entro tre giorni, escluso il sabato e i festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di perizia d'appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito dandone comunicazione all'Assicurato. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella polizza collettiva.
Entro tre giorni dalla nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia. In caso di mancato accordo, i periti dovranno procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza collettiva.
Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.
A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

ART.21 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il Prodotto della Partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia di cui chiede la revisione. Nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare per ogni Partita appellata i campioni nel rispetto di quanto prevede l'ART.19 -Caratteristiche dei campioni, salvo quanto diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.
Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e la richiesta si intende decaduta ai sensi dell'ART.17 -Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.
La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si siano verificati altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'ART.5 -Obblighi dell'assicurato.

ART.22 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve essere eseguita secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il

caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'ART.28 -Rettifiche dei conteggi.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono svincolati dall'osservanza di ogni formalità legale.

ART.23 - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi assicurati in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura oppure, per le colture arboree, siano necessari interventi agronomici straordinari volti al recupero della pianta per i cicli produttivi successivi e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma o fax o mail certificata alla Direzione della Società, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, esclusi i festivi, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo restando quanto previsto all'ART.8 -Soglia.
La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra.
In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato il contratto si intende risolto.

ART.24 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

ART.25 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di coassicurazione indiretta l'Assicurato deve riportare nel certificato di assicurazione tutti i riferimenti ai certificati/polizze stipulati con le altre Società.
Qualora l'Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare esclusivamente la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato in base al proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (rif. Art. 1910 C.C.).
Ai fini della verifica del superamento della soglia di cui all'ART.8 -Soglia si farà riferimento alla produzione complessiva nel medesimo comune, considerando quindi anche la parte di produzione assicurata con altri assicuratori.

ART.26 - Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le planimetrie catastali, il fascicolo aziendale e la documentazione che attesti la quantità media aziendale relativa alle produzioni assicurate.

ART.27 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno produce la decadenza del diritto all'indennizzo.

ART.28 - Rettifiche dei conteggi

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

ART.29 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART.30 - Limiti di indennizzo - Scoperto

L'assicurazione è prestata con l'applicazione del limite di indennizzo sul valore assicurato di ciascuna partita assicurata. Qualora ai fini della valutazione del danno una partita assicurata risulti scomposta in due o più sotto-partite, queste ultime, rispetto all'applicazione del limite di indennizzo, saranno considerate come partite a sé stanti.

Il limite di indennizzo da applicare al valore assicurato al verificarsi di eventi singoli o di ogni possibile combinazione tra eventi è precisato negli Allegati alla presente Polizza Collettiva.
Per particolari prodotti/garanzie, dall'indennizzo potrà essere dedotto uno scoperto per singola partita, come precisato nelle Condizioni Speciali di Assicurazione.

ART.31 - Modifiche dell'assicurazione

Le proposte di modifiche dell'assicurazione devono essere comunicate alla Società, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART.32 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza collettiva

La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l'applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri, entro il 10 ottobre.
Le parti si impegnano, entro il 31 dicembre, ad incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo.
Qualora il produttore agricolo, socio del Contraente, dichiari espressamente ai sensi dell'Art. 1891, 2° comma, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente Polizza Collettiva possono essere esercitati dal Contraente.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali.
In caso di mancato accordo sul diritto all'indennizzo e/o sull'entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli ART.20 - ART.21 - ART.22 -delle Condizioni generali di assicurazione.

ART.33 - Nuovi impianti, Rese massime assicurabili

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, fatto salvo i nuovi impianti, non ancora in piena produzione, per i quali il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE-ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3°- 4°	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3°	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile

5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile secondo il disciplinare di produzione

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

ART.34 - **ANALISI DEI DANNI**

FRUTTA

(non valido per la garanzia Frutta con tabella convenzionale "C")

DRUPACEE - POMACEE – ACTINIDIA

Agli effetti della quantificazione del danno, si conviene tra le parti di attribuire ai termini indicati nelle tabelle per il calcolo del danno il seguente significato convenzionale:

A. LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla grandine.

Minima: lesione senza rottura dell'epicarpo e senza alterazione cromatica che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 1 mm.

Lieve: lesione con superficie pari o inferiore a 20 mmq (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

Media: lesione con superficie superiore a 20 mmq e fino a 40 mmq (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

Notevole: lesione con superficie superiore a 40 mmq e sino a 100 mmq (lunghezza massima tra 7 e 15 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 15 mm.

N.B. 1) Per le cultivar di *susine a frutto piccolo* i valori delle lesioni si considerano ridotti di metà, mentre per le restanti cultivar di *susine* si considerano ridotti di un quarto.

N.B. 2) Per le *mele* il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di loro alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

B. FREQUENZA DELLE LESIONI

B.1) drupacee e actinidia

	Lesioni minime e lievi	***Lesioni medie e notevoli***
Qualche	fino a 4	fino a 3
Più	da 5 a 9	da 4 a 7
Numerose	oltre 9	oltre 7

B.2) pomacee

	Lesioni minime	***Lesioni medie e notevoli***
Qualche	fino a 5	fino a 3

Più	da 6 a 10	da 4 a 7
Numerose	oltre 10	oltre 7

C. ONDULAZIONE

Fenomeno (tipico delle mele) di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica.

Traccia: è determinata da non più di una lesione lieve;

Lieve: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

Media: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

Notevole: la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D. DEFORMAZIONE

Anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni provocate da grandinate precoci.

Lieve: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

Media: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

Grave: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

E. FRUTTO DISTRUTTO

E' quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.
Fermo il disposto dell'Art.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da avversità in garanzia.

F. LESIONE RIPARATA

E' quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

ALTERAZIONE DELL'EPICARPO (rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione)
Alterazioni che interessano unicamente i tessuti dell'epicarpo.

TRACCIA:	la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto.
LIEVE:	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto.
MEDIA:	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto.
NOTEVOLE:	la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.
RUGGINOSITÀ:	lesioni istologiche superficiali causate da gelo, interessanti l'epidermide, riparate da successivo processo di suberificazione

G. CINGHIATURA

Lieve: interessamento della circonferenza fino a 45°
Media: interessamento della circonferenza da 45° a 135°
Grave: interessamento della circonferenza oltre i 135°

H. SCOTTATURA

Lesioni istologiche superficiali causate dall'incidenza diretta dei raggi solari, interessanti l'epidermide, tali da provocare alterazioni cromatiche e/o necrosi dell'epicarpo.

CACHI

Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono considerati, in linea generale, tre livelli:

- Incisioni lievi al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
- Incisioni medie al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- Incisioni profonde al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, la seconda metà del mesocarpo.

VIVAI

A. DEFINIZIONE

Agli effetti della quantificazione del danno, si conviene tra le parti di attribuire ai termini indicati nelle tabelle per il calcolo del danno il seguente significato convenzionale:

VIVAI DI TUTTE LE TIPOLOGIE (COMPRESE LE BARBATELLE)

Lesione: L'effetto del danno grandine con rimarginazione dei tessuti, in cui pertanto non è visibile il cambio

Lacerazione: L'effetto del danno grandine senza rimarginazione dei tessuti e con cambio visibile

B. FREQUENZA

VIVAI di PIANTE DA FRUTTO

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni per vivai di drupacee e pioppelle è riferito al fusto, all'intera pianta per le pomacee

	Lesioni / Lacerazioni
RADA:	Fino a 7
QUALCHE:	Da 8 fino 12
NUMEROSE (PIU'):	Oltre 12

VIVAI DI PIOPPELLE

	Lesioni / Lacerazioni
RADA:	Fino a 14
QUALCHE:	Da 15 fino 25
NUMEROSE (PIU'):	Oltre 25

Sezione 4- CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

ART.35 - Combinazioni previste tra quelle del PGRA (Rif. punto 2 Garanzie)

POLIZZA M2
Garanzie prestate: GRANDINE
VENTI FORTI

POLIZZA M3
Garanzie prestate: GRANDINE
VENTI FORTI
ECCESSO DI PIOGGIA

POLIZZA M6
Garanzie prestate: GELO
SICCITA'
ALLUVIONE
GRANDINE
VENTI FORTI
ECCESSO DI PIOGGIA

POLIZZA M9
Garanzie prestate: GELO
SICCITA'
ALLUVIONE
GRANDINE
VENTI FORTI
ECCESSO PIOGGIA
ECCESSO NEVE
COLPO DI SOLE, VENTO CALDO, ONDATA DI CALORE E SBALZO TERMICO

Combinazioni diverse da quelle sopra elencate sono previste esclusivamente su autorizzazione della Direzione.

Le coperture assicurativa **M3 e M6** sono previste per il prodotto **Ciliegie,** per **Susine, Albicocche e Mandorle** esclusivamente su autorizzazione della Direzione.

Le coperture **M6** e **M9** sono previste per **i Cereali a ciclo autunno vernino** esclusivamente su autorizzazione della Direzione.

PRODOTTO FRUTTA

ART.36 - ACTINIDIA

Decorrenza

La garanzia, fermo quanto previsto dall'ART.4 - Decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dalla rottura delle gemme e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il:

- 10 Novembre
- 30 Novembre per la regione Lazio e Calabria

In parziale deroga a quanto previsto dall'ART.4 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia venti forti e gelo cessano alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il:

- 20 Ottobre
- 20 Novembre per le regioni Lazio e Calabria

Massima resa assicurabile per ettaro

In deroga all'ART.2 -Oggetto della garanzia delle Condizioni Generali di Assicurazione la resa massima assicurabile per ettaro, qualora non sia verificabile in campo in sede di perizia e non sia presentata idonea documentazione (Rif. Definizioni "resa massima assicurabile"), non può essere superiore a quanto sottto indicato, pena la riduzione dei quantitativi come previsto all'Art.17 "Mandato del Perito":

Actinidia 300 kg*100/ha

In caso di **produzioni biologiche** la resa indicata deve considerarsi il **20% in meno**

Calcolo del danno

Dopo aver accertato il danno da perdita di quantità, la perdita di qualità sul prodotto residuo è convenzionalmente valutata, tenuto conto anche delle norme di commercializzazione per la frutta definite con regolamento di esecuzione (UE) n.543/2011 e successive modifiche, secondo le classificazioni e i relativi coefficienti riportati nella tabella seguente:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata 1 cmq di superficie totale per gli altri difetti 0,20 cmq di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo;	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: 4 cmq di lunghezza per difetti di forma allungata 2,5 cmq di superficie totale per gli altri difetti 0,6 cmq quadrati 0,25 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	85

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Danni precoci da eccesso pioggia

La determinazione del danno da eccesso pioggia per fenomeni precoci verrà effettuata considerando i danni quali/quantitativi sui frutti allegati che rimangono in pianta fino alla raccolta. Verranno pertanto esclusi dalla determinazione del danno i fiori caduti e i frutticini caduti per la loro ridotta allegagione.

ART.37 - FRUTTA:

Cachi, Ciliegie, Fichi, Mandorle, Mele, Melograno, Nettarine, Nocciole, Noci, Pere, Pesche, Piccoli Frutti, Susine, Albicocche

Decorrenza

La garanzia, fermo quanto previsto dall'ART.4 -Decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dalla rottura delle gemme.

In parziale deroga a quanto previsto dall'ART.4 -Decorrenza e cessazione della garanzia**:**

- per i prodotti **Albicocche, Ciliegie, Pere, Pere precoci, Susine, Susine precoci**, la garanzia Venti forti cessa 20 giorni prima della raccolta;
- per i prodotti **Nocciole, Mandorle**, la garanzia Venti Forti cessa 30 giorni prima della raccolta;
- per il prodotto **Noci** la garanzia **vento forte** cessa alla maturazione di raccolta del prodotto e, comunque, alle ore 12:00 del 10 settembre per tutte le varietà ad esclusione della Chandler per la quale la data di cessazione della garanzia viene fissata alle ore 12:00 del 15 Settembre;
- per il prodotto **Mele varietà Annurca** la garanzia venti forti cessa 20 giorni prima della raccolta e comunque non oltre il 10 settembre;
- Per il prodotto **Noci** la garanzia **eccesso pioggia** decorre dalla fase fenologica di inizio fioritura e comunque non prima delle **ore 12 del 25 aprile.**

Massima resa assicurabile per ettaro

In deroga all'ART.2 -Oggetto della garanzia delle Condizioni Generali di Assicurazione la resa massima assicurabile per ettaro, qualora non sia verificabile in campo in sede di perizia e non sia presentata idonea documentazione (Rif. Definizioni "resa massima assicurabile"), non può essere superiore a quanto sotto indicato, pena la riduzione dei quantitativi come previsto all'Art.17 "Mandato del Perito":

Susine, Susine precoci: 400 kg*100/ha

Ciliegie: 150 kg*100/ha

Albicocche, Albicocche precoci: 250 kg*100/ha

Nettarine, pesche, nettarine precoci, pesche precoci: 450 kg*100/ha

Pere: 350 kg*100/ha

Mele: 850 kg*100/ha

Noci: 35 kg*100/ha

In caso di **produzioni biologiche** la resa indicata ai punti precedenti deve considerarsi il **20% in meno**

Calcolo del danno – Drupacee (escluse Ciliegie), Mele, Melograno, Cachi e Fichi

Dopo aver accertato il danno da perdita di quantità, la perdita di qualità sul prodotto residuo è convenzionalmente valutata, tenuto conto anche delle norme di commercializzazione per la frutta definite con regolamento di esecuzione (UE) n.543/2011 e successive modifiche, secondo le classificazioni e i relativi coefficienti riportati nella tabella seguente:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); 1,0 cmq di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cmq per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cmq per albicocche, fichi e susine); 0,20 cmq di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; 0,05 cmq di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: 4 cmq di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cmq per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); 2,5 cmq di superficie totale per gli altri difetti (1 cmq per albicocche, fichi e susine; 1,5 cmq per cachi, pesche e nettarine); 0,75 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cmq quadrati per cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cmq per albicocche, fichi e susine); 0,25 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * drupacee escluse le albicocche	85 90*

N.B. 1: Per le drupacee, cachi e fichi nella classe di danno b) 35% si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Calcolo del danno – Pere

Dopo aver accertato il danno da perdita di quantità, la perdita di qualità sul prodotto residuo è convenzionalmente valutata, tenuto conto anche delle norme di commercializzazione per la frutta definite con regolamento di esecuzione (UE) n.543/2011 e successive modifiche, secondo le classificazioni e i relativi coefficienti riportati nella tabella seguente:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità buona (categoria I) o superiore (categoria Extra). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: 1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,25 cmq di superficie totale per le ammaccature con possibile lieve interessamento del mesocarpo, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,50 cmq di superficie totale per gli altri difetti.	0

b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità (categoria II), ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,50 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,3 cmq di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; 1 cmq di superficie totale per gli altri difetti.	30
c)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm, ma deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) superiori a: 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,50 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,3 cmq di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; 1 cmq di superficie totale per gli altri difetti.	70
d)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	85

N.B.: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Calcolo del danno – Nocciole, Mandorle

Dopo aver accertato il danno da perdita di quantità, la perdita di qualità sul prodotto residuo è convenzionalmente valutata secondo le classificazioni e i relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione (gheriglio)	40
c)	Embrione (gheriglio) compromesso fino al 50%	70

N.B.: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Calcolo del danno - Noci

In base a quanto previsto delle condizioni generali di assicurazione la Società indennizza l'eventuale danno di quantità come conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi in garanzia secondo le definizioni di polizza e/o il danno di qualità sul prodotto residuo limitatamente alle avversità grandine e eccesso pioggia secondo le seguenti modalità:

Danni qualitativi da grandine
Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità sul prodotto residuo verrà convenzionalmente determinato in campo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio	40
c)	Embrione (gheriglio) compromesso fino al 50%	70

N.B. I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Danni qualitativi da eccesso pioggia.
Accesso alla garanzia
Limitatamente all'avversità eccesso pioggia (tranne la casistica dei 40 mm in 3 ore, considerata esclusivamente al fine i danni meccanici), **la garanzia danno di qualità decorre dalle ore 12:00 del 15 giugno e termina alle ore 12:00 del 15 agosto.**

Eventuali danni da eccesso pioggia intercorsi tra il 25 aprile e il 15 giugno e successivi al 15 agosto (salvo quanto previsto al punto precedente) verranno considerati esclusivamente ai fini quantitativi, perdita del prodotto, e non daranno accesso all'indennizzo qualitativo come previsto dalle presenti condizioni speciali di assicurazione.

Determinazione del danno qualitativo da eccesso pioggia
Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità la percentuale di danno di qualità sul prodotto residuo verrà convenzionalmente determinata **sul prodotto secco** come somma delle percentuali ottenute dal campione globale per appezzamento per le seguenti categorie:

- striminzito > 50%
- guscio vuoto
- frutti con fenomeni di muffa e marcescenza non suscettibili a ulteriore utilizzazione

la percentuale così ottenuta verrà moltiplicata per 0,80

Al fine della valutazione del danno faranno fede esclusivamente i documenti ufficiali della cooperativa di riferimento dell'Assicurato per il conferimento del prodotto oppure le campionature qualitative effettuate dal privato in presenza dei periti. Non avrà alcun valore nel caso di azienda privata, al fine della determinazione del danno, la documentazione prodotta senza la presenza o l'accordo con i periti incaricati dalla Società.

La percentuale di danno complessiva da applicare al valore assicurato sarà pari alla somma delle eventuali percentuali di danno quali-quantitativo stimate in campo e dell'eventuale percentuale di danno qualitativo da eccesso pioggia determinata successivamente alla campionatura qualora si verifichino i presupposti.
A questa sarà applicata la franchigia contrattuale.
Il danno complessivo di qualità calcolato sul residuo non potrà superare il 100% del valore assicurato al lordo della franchigia contrattuale.

A integrazione dell'Art. 17 – Norme per l'esecuzione della perizia -, in caso siano raggiunti i parametri di accesso alla stima del danno qualitativo da eccesso pioggia sarà facoltà del perito assistere alle operazioni di campionatura nel caso di cooperative, mentre sarà obbligatoria nel caso di aziende private salvo accordi diversi.

Calcolo del danno – Ciliegie

Dopo aver accertato il danno da perdita di quantità, la perdita di qualità sul prodotto residuo è convenzionalmente valutata secondo le classificazioni e i relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	30
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
In parziale deroga a quanto previsto alla definizione Eccesso di Pioggia, si intendono compresi anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "cracking".
Tale estensione è efficace nei 10 giorni precedenti la raccolta del prodotto assicurato.
Ad integrazione di quanto riportato all'ART.3 -Esclusioni, lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei coltivatori di ciliegie presenti in una zona geografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

Calcolo del danno – Fragole e piccoli frutti

Dopo aver accertato il danno da perdita di quantità, la perdita di qualità sul prodotto residuo (*) è convenzionalmente valutata secondo le classificazioni e i relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0

b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	30
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

(*) il quantitativo di prodotto residuo sul quale applicare il coefficiente di danno qualità deve tenere conto, oltre che dei fiori e frutti persi, anche del prodotto raccolto e dei fiori presenti. Su tutte queste categorie non viene riconosciuto il danno qualitativo.

ART.38 - UVA DA TAVOLA

Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme. Fermo quanto previsto all'ART.4 - Decorrenza e cessazione della garanzia**,** la garanzia termina alle ore 12.00 del 30 Ottobre ad eccezione delle varietà coperte per ritardare la maturazione per le quali la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 10 Dicembre.

La garanzia eccesso pioggia termina alle ore 12:00 del 30 settembre.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da malattie, tare e difetti e idoneo al consumo fresco, delle varietà di uva da tavola.

Obblighi dell'assicurato

Oltre a quanto previsto dall'ART.40 –PRODOTTI PROTETTI DA IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA, nel certificato di assicurazione deve essere indicato:

- se l'impianto è coperto con teli di plastica;
- se la copertura è impiegata per ottenere un anticipo o un ritardo di maturazione.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, La Società indennizza la perdita di quantità e di qualità come conseguenza diretta dei danni da grandine.

Calcolo del danno

Dopo aver accertato il danno da perdita di quantità, la perdita di qualità sul prodotto residuo è convenzionalmente valutata secondo i coefficienti riportati nella tabella che segue:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, con acini consistenti e ben attaccati. Devono avere il peso minimo previsto dalla tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano acini con lievi difetti di forma, e colorazione, lievi bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, lievi ammaccature e lievi alterazioni dell'epidermide. Per "lieve" si intende che la superficie interessata dal fenomeno non supera un decimo di quella dell'acino.	0
b)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono avere il peso minimo previsto dalla categoria e tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di sviluppo, acini con difetti di forma e colorazione, bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, difetti di sviluppo, ammaccature ed alterazioni dell'epidermide. Questi fenomeni devono interessare la superficie dell'acino per più di un decimo, ma meno di un quinto della superficie dell'acino stesso.	30
c)	I grappoli di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	50

N.B.: I grappoli persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano evidenti fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Gli acini avvizziti al contrario vengono considerati nel calcolo del danno qualitativo mediante la tabella di cui sopra.

38.1 Danno da marcescenza causato da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta

La garanzia comprende anche i danni da spaccatura degli acini dovuta a eccesso di pioggia e conseguente umidità, stagnazione di acqua nel terreno e che provochi sul frutto il cosiddetto "cracking.
Gli acini che a seguito di eccesso pioggia si presentano marcescenti (non avvizziti) o spaccati (cracking), vengono considerati persi e valutati esclusivamente ai fini della perdita quantitativa.
Tale estensione è efficace nei 10 giorni precedenti la raccolta del prodotto assicurato e cessa all'inizio della raccolta

38.2 Uva da tavola coperta con teli

Per gli impianti di uva da tavola coperta con teli di plastica, esclusivamente se la scelta è riportata nel certificato di assicurazione, la garanzia grandine cessa come di seguito indicato:

- **Uva da tavola coperta con teli di plastica cod. 0030800 (ex 503)**

Per l'uva da tavola coperta con teli di plastica, la garanzia cessa con la graduale copertura del prodotto e, comunque, non oltre le ore 12.00 del 5 settembre.

- **Uva da tavola coperta con teli di plastica tolti per breve periodo del ciclo produttivo cod. 0030900 (ex 703)**

Per l'uva da tavola coperta con teli di plastica che prevede particolari operazioni colturali tali da comportare la copertura per tutto il periodo primaverile e scopertura per breve periodo per la maturazione, colorazione, taglio e commercializzazione del prodotto, ai fini della operatività della garanzia assicurativa l'Assicurato, con la sottoscrizione del certificato di assicurazione deve indicare sul medesimo uno dei due periodi in cui intende effettuare la scopertura dai teli e per il quale fruire della copertura assicurativa:

- il 1° periodo, con decorrenza dalle ore 12.00 del giorno 1° giugno e cessazione alle ore 12.00 del 10 luglio
- il 2° periodo, con decorrenza dalle ore 12.00 del giorno 20 giugno e cessazione alle ore 12.00 del 31 luglio

Tale dichiarazione deve essere comunicata alla Società all'atto della notifica del rischio.

ART.39 - UVA DA VINO

Decorrenza

La garanzia, fermo quanto previsto dall'ART.4 -Decorrenza e cessazione della garanzia decorre dalla schiusa delle gemme.

La decorrenza della garanzia danno di qualità è stabilita convenzionalmente come segue:

- **Uva da vino cod. (cod. 002A)**

non è prevista una data convenzionale di decorrenza della qualità.

- **Uva da vino (cod. 002C)**

15 Giugno - Italia Centrale, Meridionale e le Isole;
20 Giugno - Italia Settentrionale.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART. 2 - Oggetto della garanzia, la Società indennizza il danno di quantità, inteso come quantità di prodotto persa rispetto alla resa assicurata (che a sua volta è al massimo pari alla resa prevista dal disciplinare di produzione), e di qualità subito dal Prodotto assicurato come conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi in garanzia.
È compreso in garanzia anche il danno arrecato dall'instaurarsi di marcescenza conseguente all'evento Eccesso di pioggia, secondo le norme previste dall'Art. 39.1.

39.1 - Danno da marcescenza causato da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta

L'evento è in garanzia qualora si verifichi entro i venti giorni precedenti la data di vendemmia prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.
Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio.
È consentita, se necessaria, la pratica colturale nota come "pulitura del grappolo", che consiste nell'asportare la parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto sano. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma o fax o mail certificata almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

Calcolo del danno

UVA DA VINO cod. 002A

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione.

Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;

I coefficienti così determinati, da applicare al prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
metà ed oltre di acini danneggiati	50%
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati con un massimo del 50%

UVA DA VINO cod. 002C (ex 802)

Prima fase:
la garanzia decorre dalle ore 12:00 del:

15 Giugno: Italia Centrale, Meridionale e le Isole
20 Giugno: Italia Settentrionale

e termina alle ore 12:00 del:

15 Luglio: Italia Centrale, Meridionale e le Isole
20 Luglio: Italia Settentrionale

UVA DA VINO (cod. 002C) – Danni da Grandine, Venti forti, Eccesso di pioggia - I fase									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	10	15	22	30	45	60	75

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione

Seconda fase:
la garanzia decorre dalle ore 12:00 del**:**

15 Luglio: Italia Centrale, Meridionale e le Isole
20 Luglio: Italia Settentrionale

UVA DA VINO (cod. 002C) – Danni da Grandine, Venti forti, Eccesso di pioggia - II fase									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	7	14	21	30	42	63	84	100

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione

La presente garanzia di qualità (uva 002C) vale esclusivamente per certificati che prevedono l'applicazione della seguente aliquota di franchigia scalare per gli eventi grandine e Venti forti:

Danno %	**Franchigia %**
30	28
31	26
32	23
33	20
34	17
35	14
36	12
37 e oltre	10

Per l'avversità eccesso pioggia la franchigia è fissa e pari al 30%.

Per i danni combinati da Eccesso pioggia e Grandine e/o Venti forti:

solo se i danni da Grandine e/o Venti forti superano la metà del danno complessivo, la franchigia diventa **30%** ed è **progressivamente ridotta fino a 20%,** secondo la seguente tabella:

Danno %	**Franchigia %**
31	28
32	26
33	24
34	22
35 e oltre	20

qualora i danni da Eccesso di Pioggia superino la metà del danno complessivo, la franchigia rimane **30%**.

ART.40 - PRODOTTI PROTETTI DA IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA

La garanzia riguarda i frutti pendenti coltivati in appezzamenti dotati di sistema di difesa attiva:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti);

in piena efficienza, realizzati a regola d'arte ed utilizzati secondo la prassi di buona agricoltura.

Per quanto riguarda gli impianti antigrandine la società si obbliga ad indennizzare i danni alle colture assicurate protette dall'impianto di difesa attiva rete antigrandine qualora si verifichi un danno alle reti antigrandine, che devono essere stese ed in buono stato, per eventi coperti dalla presente assicurazione. La presente copertura assicurativa è operante limitatamente ai danni materiali e diretti provocati ai frutti pendenti da:

- eventi in garanzia che danneggino il prodotto anche a rete non stesa, che si verifichino entro il 05 Maggio per le Drupacee, 15 Maggio per le Pomacee, 31 Maggio per l'Actinidia e l'uva da vino e da tavola e negli ultimi 10 giorni di maturazione del prodotto antecedenti l'inizio della raccolta e fino all'ultimazione della stessa;
- cedimento della rete antigrandine causato dalle avversità assicurate;
- percossa della grandine e/o azione del vento avvenute in concomitanza del cedimento dell'impianto o nelle 48 ore immediatamente successive;

In caso di cedimento dell'impianto è obbligo dell'assicurato ripristinare l'impianto entro le 48 ore successive all'evento che ha determinato il cedimento stesso.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve essere indicato nel certificato di assicurazione.

ART.41 - Limitazione della garanzia per presenza di reti antigrandine

Per le produzioni coperte da reti antigrandine in piena efficienza, ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura, la garanzia grandine può cessare alle ore 12.00 del 15 Maggio.
La scelta di questa opzione deve essere indicata nel certificato di assicurazione ed è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti dall'impianto medesimo.

ART.42 - OLIVE DA OLIO

Decorrenza

La garanzia, fermo quanto previsto dall'ART.4 – Decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 30 Novembre. La garanzia Venti Forti termina il 15 Ottobre.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto idoneo ad essere destinato al frantoio

Calcolo del danno

Dopo aver valutato il danno di quantità il danno complessivo qualità è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Olive da olio – Danni da Grandine		% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	35
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	60
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate;	100

La garanzia comprende i danni da qualità per le sole avversità Grandine.
Per i danni da altre avversità si stima esclusivamente il danno da perdita di quantità.

ART.43 - OLIVE DA TAVOLA

Decorrenza

La garanzia, fermo quanto previsto dall'ART.4 -Decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 Ottobre. La garanzia Venti Forti termina il 15 Ottobre

Calcolo del danno

Dopo aver valutato il danno di quantità il danno complessivo qualità è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Olive da tavola – Danni da grandine		% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature	30
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	60
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo;	100

La garanzia comprende i danni da qualità per le sole avversità Grandine.
Per i danni da altre avversità si stima esclusivamente il danno da perdita di quantità.

PRODOTTI ERBACEI

ART.44 - RIFERIMENTI OBBLIGATORI COLTURE ERBACEE

Per i prodotti erbacei nel certificato di assicurazione **devono essere dichiarate, per ogni partita:**

- **la data di semina o di trapianto;**
- **la data prevista di raccolta.**
- **La presenza o meno dell'impianto irriguo**

Per le coltivazioni in regime non irriguo in base alle definizioni di polizza, nel certificato di assicurazione deve essere indicata l'assenza di impianto irriguo.
Possono considerarsi irrigui esclusivamente i terreni CATASTALMENTE irrigui.
In caso contrario i terreni, pur dichiarati irrigui, non saranno considerati come tali; la garanzia siccità sarà inefficace dall'origine e la quantità assicurata verrà ridotta alla resa indicate nelle condizioni speciali per le produzioni non irrigue, dove presenti, e del 40% nei casi in cui non vi è indicazione.

ART.45 - CEREALI AUTUNNO-VERNINI

Decorrenza
La garanzia, fermo quanto previsto dall'ART.4 -Decorrenza e cessazione della garanzia**-** decorre dalla fase fenologica di levata, ovvero la condizione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12:00 del 1 Marzo.

A parziale deroga di quanto previsto dall'ART.4 -Decorrenza e cessazione della garanzia**- la garanzia Vento forte** cessa 20 giorni prima della data di raccolta

Le garanzie Sbalzo termico e colpo di sole e vento caldo decorrono dalla fase fenologica di spigatura e terminano alla fine della fioritura (fuoriuscita delle antere dalle glumelle e conclusione dell'allegagione) intendendo per essa la condizione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

La garanzia termina comunque alle ore 12:00 del 10 Luglio.

Massima resa assicurabile per ettaro

Qualora la resa assicurata superi i quantitativi sotto riportati per zona e specie, sarà facoltà del perito richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la resa media aziendale. In caso di mancata presentazione o di non congruità di tale documentazione la resa potrà essere ridotta, in sede di perizia, ai massimi sotto indicati come previsto all'Art.17 "Mandato del Perito".

NORD E CENTRO ITALIA
Frumento tenero: 70 kg*100/ha
Frumento duro: 60 kg*100/ha

Per le produzioni biologiche o minimum/zero tillage:

Frumento tenero: 60 kg*100/ha
Frumento duro: 55 kg*100/ha

SUD ITALIA
Frumento tenero: 50 kg*100/ha
Frumento duro: 40 kg*100/ha

Per le produzioni biologiche o minimum/zero tillage:

Frumento tenero: 45 kg*100/ha
Frumento duro: 35 kg*100/ha

N.B.
Per il triticale le rese sono le medesime del frumento tenero;
per l'Orzo devono intendersi le rese sopra indicate per il Frumento tenero/Triticale, diminuite di un 20%;
per Avena e Segale sono quelle del Frumento duro diminuite del 20%.

Calcolo del danno

La determinazione del danno complessivo sarà pari alla somma delle percentuali di danno quantitativo e qualitativo.
In riferimento al frumento da granella, Art. 45.1 –Frumento e orzo destinati a granella-, il danno di qualità dovrà essere determinato indipendentemente dal danno quantitativo.

45.1 Frumento e orzo destinati a granella o seme
Dopo aver valutato l'eventuale danno di quantità il danno di qualità verrà determinato, **sul prodotto residuo,** con le seguenti tabelle convenzionali.
Per i prodotti frumento tenero frumento duro e orzo i coefficienti di qualità da applicare al prodotto residuo verranno attribuiti in funzione del peso specifico determinato tramite idonea pesata eseguita dal o in presenza del perito liquidatore.
Per gli altri prodotti i coefficienti saranno determinati sulla base della perdita quantitativa.

FRUMENTO TENERO, FRUMENTO DURO

peso specifico (kg/hl)	<66	68	70	72	74	76	77
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	20	18	16	14	12	10	8

per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione

ORZO

peso specifico (kg/hl)	<50	50	52	54	56	58
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	20	18	16	14	12	10

per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione

Tale maggiorazione si applica, una volta verificato l'evento, **a tutte le avversità dalla fase fenologica di spigatura**, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Qualora il peso specifico superi i 77 kg/hl per il frumento e i 58 kg/hl per l'orzo concorrerà alla determinazione del danno la sola perdita quantitativa.

Il danno di qualità, determinato secondo i coefficienti indicati nelle tabelle sopra riportate, verrà riproporzionato alla superficie colpita dagli eventi in garanzia rispetto alla superficie complessiva per ogni partita di polizza al fine di eliminare le perdite di peso specifico legate alla stagionalità.

45.2 Altri cereali autunno vernini da granella e cereali destinati a insilaggio o biomassa

Dopo aver valutato il danno di quantità, la perdita di qualità è CONVENZIONALMENTE valutata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità (grandine e/o vento forte)	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	7	14	22	30	40	50	60

per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione

Tale maggiorazione si applica esclusivamente ai danni da grandine e/o vento forte dalla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

45.3 Danni precoci da Eccesso di pioggia

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all'ART.23 -Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci da Eccesso di pioggia verificatisi entro il 1/04 e che abbiano determinato la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a:

- 220 piante/mq, per frumento, orzo e triticale;
- 150 piante/mq, per avena e segale

purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in base a quanto previsto all'ART.8 -Soglia, la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno convenzionale entro un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, come contributo alle spese sostenute dall'Assicurato per la risemina della coltura. L'importo è stabilito in base alle spese desunte da documentazione aziendale (spese documentate per l'acquisto di sementi, mezzi tecnici e servizi di contoterzisti, spese per operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa), comprendendo l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, un'intera striscia di terra riseminata. Il prodotto riseminato si considera assicurato.

Per la quantificazione di eventuali danni sulla coltura successiva, dalla somma assicurata è detratto l'indennizzo già riconosciuto secondo il paragrafo precedente, e saranno applicate le franchigie ed i limiti di indennizzo contrattuali previsti.

È obbligo dell'Assicurato riseminare, con semente certificata, lo stesso prodotto.
In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento del sopracitato rimborso e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui all'ART.16 -Mandato del perito.

45.4 Modifica destinazione d'uso

L'Assicurato può modificare la destinazione del prodotto assicurato da granella a insilaggio o biomassa e viceversa oppure da biomassa a insilaggio e viceversa comunicandolo alla Società a mezzo email o fax.

L'Assicurato dovrà obbligatoriamente predisporre la modifica del fascicolo aziendale, se necessaria, e sarà redatto un nuovo certificato con quantitativi e tariffe della nuova destinazione d'uso.

La resa assicurata della nuova destinazione d'uso dovrà essere obbligatoriamente comunicata alla Società al momento del cambio di destinazione.
In caso di mancata comunicazione e di danno da verificare la resa assicurata sarà pari alla resa ottenibile valutata dal perito in funzione delle caratteristiche ordinarie della zona.

Verranno applicate le condizioni speciali previste dall'articolo dedicato alla nuova destinazione.
Qualora non sia ancora stata conclusa l'operazione di modifica del fascicolo aziendale la perizia sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni della destinazione d'uso fatte dall'Assicurato al momento del cambio. Il fascicolo dovrà comunque essere aggiornato e il relativo certificato rifatto nel rispetto dei tempi tecnici.

ART.46 - MAIS – TUTTE LE TIPOLOGIE COLTURALI

Massima resa assicurabile per ettaro

Qualora la resa assicurata in regime non irriguo superi i quantitativi sotto riportati per zona e prodotto, sarà facoltà del perito richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la resa media aziendale. In caso di mancata presentazione o di non congruità di tale documentazione la resa potrà essere ridotta, in sede di perizia, ai massimi sotto indicati come previsto all'Art.17 "Mandato del Perito".

	Mais granella (14% umidita)	Mais insilaggio	Mais dolce
	NON IRRIGUO Qli/ha	**NON IRRIGUO Qli/ha**	**NON IRRIGUO Qli/ha**
Nord	75	350	110
Centro/Sud	60	250	100

N.B.1 per l'Italia del nord, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per il centro Italia.

ART.47 - MAIS DA GRANELLA - Cod. 005A, SORGO DA GRANELLA – Cod. 2080

Decorrenza

La garanzia, fermo quanto previsto dall'ART.4 -Decorrenza e cessazione della garanzia- decorre dall'emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del 1 Aprile.
In parziale deroga a quanto previsto dall'ART.4 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia Venti Forti cessa all'inizio della fase fenologica di "Punto nero", ovvero la condizione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, ad eccezione degli eventi con effetto distruttivo tali da provocare lo scavezzamento e/o stroncamento di almeno il 20% delle piante di un singolo appezzamento, e che porti la spiga a meno di 40 cm dal suolo rendendo impossibile la raccolta meccanica,

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda la pianta intera di coltivazioni di sorgo e di mais ibridi da granella.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, La Società indennizza il danno di quantità e di qualità subito dal Prodotto assicurato come conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi in garanzia.

Calcolo del danno

Dopo aver accertato il danno da perdita di quantità, la perdita di qualità sul prodotto residuo è convenzionalmente valutata secondo le classificazioni e i relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	5	10	15	20	25	30	35	40

Per coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Destinazione d'uso industriale ("amilomais")

Relativamente al mais per uso industriale (amideria), certificato da contratti stipulati con le Società che ritirano il prodotto, in caso di danni causati da eventi garantiti, tali da determinare il declassamento del prodotto a mais zootecnico o da biomassa, i coefficienti di danno di qualità sul prodotto residuo sono incrementati del 10%.

ART.48 - MAIS CEROSO DA INSILAGGIO - COD. 007A, MAIS CEROSO DA BIOMASSA - COD. 305A, SORGO CEROSO DA INSILAGGIO – COD. 4080, SORGO CEROSO DA BIOMASSA – COD. 3080

Decorrenza

La garanzia, fermo quanto previsto dall'ART.4 -Decorrenza e cessazione della garanzia- decorre dall'emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del 1 Aprile.
La garanzia Venti Forti cessa all'inizio della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, ad eccezione degli eventi con effetto distruttivo tali da provocare lo

scavezzamento/stroncamento di almeno il 20% delle piante di un singolo appezzamento rendendo impossibile la raccolta meccanica.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda la pianta intera di coltivazioni di sorgo e di mais ibridi da insilaggio destinati alla raccolta a maturazione cerosa.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia- La Società indennizza, il danno di quantità e di qualità subito dal Prodotto assicurato come conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi in garanzia.

Calcolo del danno

Dopo aver accertato il danno da perdita di quantità, la perdita di qualità sul prodotto residuo è convenzionalmente valutata secondo le classificazioni e i relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	12	18	22	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

ART.49 - MAIS DA GRANELLA 0050000 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO 0070000 – MAIS CEROSO DA BIOMASSA 3050000 (MAIS QUALITA' RIDOTTA)

Decorrenza

La garanzia, fermo quanto previsto dall'ART.4 -Decorrenza e cessazione della garanzia decorre dall'emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del 1 Aprile.
In parziale deroga a quanto previsto dall'ART.4 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia Venti Forti cessa:

- **Mais da granella:** all'inizio della fase fenologica di "Punto nero", ovvero la condizione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, ad eccezione degli eventi con effetto distruttivo tali da provocare lo scavezzamento e/o stroncamento di almeno il 20% delle piante di un singolo appezzamento, che porti la spiga a meno di 40 cm dal suolo rendendo impossibile la raccolta meccanica;
- **Mais da insilaggio e biomassa:** all'inizio della fase fenologica di "maturazione cerosa", ovvero la condizione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, ad eccezione degli eventi con effetto distruttivo tali da provocare lo scavezzamento e/o stroncamento di almeno il 20% delle piante di un singolo appezzamento, che renda impossibile la raccolta meccanica.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda la pianta intera di coltivazioni di mais ibridi da granella da insilaggio o biomassa.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, La Società indennizza il danno di quantità e di qualità subito dal Prodotto assicurato come conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi in garanzia.

Calcolo del danno

Dopo aver accertato il danno da perdita di quantità, la perdita di qualità sul prodotto residuo è convenzionalmente valutata, **per la sola garanzia grandine**, secondo le classificazioni e i relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Percentuale perdita di quantità	0-10	20	30	40	50	60-100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	10	12	15

Per coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione

ART.50 - MAIS DA SEME - cod. 105A

Decorrenza

La garanzia, fermo quanto previsto dall'ART.4 -Decorrenza e cessazione della garanzia**-,** decorre dall'emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del 1 Aprile.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili porta-seme oggetto dell'incrocio, ed è estesa al danno di qualità.

Obblighi dell'assicurato

Oltre a quanto previsto dall'ART.44 -RIFERIMENTI OBBLIGATORI COLTURE ERBACEE, la descrizione del prodotto assicurato deve essere completata, per ciascuna partita, con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili porta-seme.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 - Oggetto della garanzia, la garanzia riguarda la perdita di quantità riferita al solo prodotto ottenibile dalle piante femminili porta-seme, nonché il danno di qualità sul prodotto residuo delle stesse, come conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi in garanzia, qualora i danni si verifichino nei 30 giorni che precedono e nei 30 giorni che seguono la fioritura.

Calcolo del danno

Dopo aver accertato il danno da perdita di quantità, la perdita di qualità sul prodotto residuo è convenzionalmente valutata secondo le classificazioni e i relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	12	18	22	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

ART.51 - MAIS DOLCE - cod. 205A

Decorrenza

La garanzia, fermo quanto previsto dall'ART.4 - Decorrenza e cessazione della garanzia**-,** decorre dall'emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del 1 Aprile.
Ad eccezione degli eventi con effetto distruttivo tali da provocare lo scavezzamento/stroncamento di almeno il 20% delle piante di un singolo appezzamento rendendo impossibile la raccolta meccanica, la garanzia Venti Forti cessa all'inizio della fase fenologica di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" destinato all'industria conserviera.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, La Società indennizza il danno di quantità e di qualità subito dal Prodotto assicurato come conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi in garanzia.

Calcolo del danno

Dopo aver accertato il danno da perdita di quantità, la perdita di qualità sul prodotto residuo è riconosciuta solo per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che seguono la formazione delle cariossidi, ed è convenzionalmente valutata secondo le classificazioni e i relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	12	18	22	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Rimane convenuto che il prodotto allettato in conseguenza delle avversità assicurate, e che sia tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, viene considerato come danno di quantità.

ART.52 - MAIS – DANNI PRECOCI DA ECCESSO PIOGGIA

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all'ART.23 -Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci da Eccesso di pioggia verificatisi entro il 30/04 e che abbiano determinato:

- la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, 3 piante/mq per il mais da granella, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq, 2,5 piante/mq per il mais da granella

purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in base a quanto previsto all'ART.8 - Soglia, la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno convenzionale entro un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro come contributo alle spese sostenute dall'Assicurato per la risemina della coltura. L'importo è stabilito in base alle spese desunte da documentazione aziendale (spese documentate per l'acquisto di sementi, mezzi tecnici e servizi di contoterzisti, spese per operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa), comprendendo l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, un'intera striscia di terra riseminata. **Il prodotto riseminato si considera assicurato.**
Per la quantificazione di eventuali danni sulla coltura successiva, dalla somma assicurata è detratto l'indennizzo già riconosciuto secondo il paragrafo precedente, e saranno applicate le franchigie ed i limiti di indennizzo contrattuali previsti.
È obbligo dell'Assicurato riseminare, con semente certificata, lo stesso prodotto.
In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento del sopracitato rimborso e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui all'ART.16 -Mandato del perito e segg.

ART.53 - MAIS – MODIFICA DESTINAZIONE D'USO

L'Assicurato può modificare la destinazione del prodotto assicurato da granella a insilaggio o biomassa e viceversa oppure da biomassa a insilaggio e viceversa comunicandolo alla Società a mezzo email o fax.

L'Assicurato dovrà obbligatoriamente predisporre la modifica del fascicolo aziendale, se necessaria, e sarà redatto un nuovo certificato con quantitativi e tariffe della nuova destinazione d'uso.

La resa assicurata della nuova destinazione d'uso dovrà essere obbligatoriamente comunicata alla Società al momento del cambio di destinazione.
In caso di mancata comunicazione e di danno da verificare la resa assicurata sarà pari alla resa ottenibile valutata dal perito in funzione delle caratteristiche ordinarie della zona.

Verranno applicate le condizioni speciali previste dall'articolo dedicato alla nuova destinazione.
Qualora non sia ancora stata conclusa l'operazione di modifica del fascicolo aziendale la perizia sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni della destinazione d'uso fatte dall'Assicurato al momento del cambio. Il fascicolo dovrà comunque essere aggiornato e il relativo certificato rifatto nel rispetto dei tempi tecnici.

ART.54 - RISO

Decorrenza

Fermo quanto previsto dall'ART.4 -Decorrenza e cessazione della garanzia**,** la garanzia Venti forti decorre dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12:00 del 15 Maggio**.**
A parziale deroga dell'ART.4 - Decorrenza e cessazione della garanzia**,** ad eccezione delle manifestazioni di effetto distruttivo che siano tali da impedire la raccolta meccanica di almeno il 30% del prodotto assicurato, la garanzia Venti forti cessa all'inizio della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio. La garanzia Venti forti cessa comunque venti giorni prima della maturazione di raccolta del prodotto.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le coltivazioni di riso da granella.
In considerazione delle caratteristiche agronomiche, le varietà di riso di seguito elencate, appartenenti alla specie **Indica**, **cod. 9040** devono essere assicurate con certificato di assicurazione a parte rispetto alle altre varietà di riso: Achille, Albatros, Adelio, Adret, Apollo, Armonia, Arsenal, Artemide, Artiglio, Artico, Asia, Atlantis, Blue Bell, Brezza, Cadet, Centro, Cl26, Cl46, Cl71, Cl80, ClXI745, Condor, Corimbo, Crl B1, Dedalo, Ecco63, Ellebi, Elettra, Eolo, Ermes, Fast, Febo, Fenis, Fragrance, Gange, Gemini, Ghibli, Giada, Giano, Giglio, Giove, Gladio, Graldo, Icaro, Idra, Lemont, Libero, Mare CL, Mercurio, Mida, Ninfa, Oceano, Oscar, Pegaso, Perseo, Porto, Puntal, Rea, Sagittario, Santerno, Saturno, Scudo, Sirio CL, Sillaro, Sprint, Star, Tanaro, Teseo, Thaibonnet, Tigre, Urano, Zena, sperimentali e varie Lungo B.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, oltre al danno per perdita di quantità la garanzia comprende il danno di qualità per i danni da Grandine.

Calcolo del danno

Dopo aver accertato il danno da perdita di quantità, la perdita di qualità sul prodotto residuo è convenzionalmente valutata secondo le classificazioni e i relativi coefficienti riportati nella tabella che segue, a partire dalla fase fenologica di spigatura, intendendo con essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante abbia raggiunto questa fase:

Percentuale di perdità di quantità	**Coefficiente di danno di qualità da applicare al prodotto residuo (danni da Grandine)**		
%	CLASSIFICAZIONE RISONE		
	tondo medio lungo B (Indica)	lungo A	SUPERFINI da mercato interno *
10	2	2	3
20	4	5	6
30	5	6	7
40	6	7	10
50	7	8	9
60	7	8	9
70	6	7	8
80	5	6	7
90	2	2	3
100	0	0	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione

La garanzia comprende i danni da qualità per la sola avversità Grandine. Per i danni da altre avversità si stima esclusivamente il danno da perdita di quantità.

*Risi Superfini da mercato interno: Arborio, Baldo, Carnaroli, Karnac, Roma, Vialone Nano, Volano.

ART.55 - COLZA - SOIA

Decorrenza

La garanzia, fermo quanto previsto dall'ART.4 -Decorrenza e cessazione della garanzia **-** decorre dall'emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del 1 Aprile.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda la pianta intera di coltivazioni di soia.

Massima resa assicurabile

Qualora la resa assicurata in regime non irriguo superi i quantitativi sotto riportati per zona e prodotto, sarà facoltà del perito richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la resa media aziendale. In caso di mancata presentazione o di non congruità di tale documentazione la resa potrà essere ridotta, in sede di perizia, ai massimi sotto indicati come previsto all'Art.17 "Mandato del Perito".

AREA	Soia primo raccolto (umidità 14%)	Soia secondo raccolto semina successiva al 20/6 (umidità 14%)	Colza semina autunnale (Ante 31/12)	Colza semina primaverile (Post 31/12)
	q.li/ha	q.li/ha	q.li/ha	q.li/ha
Nord	35	25	25	15
Centro	25	20	25	15

N.B.1 per l'Italia del nord, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per il centro Italia.

55.1 Danni precoci da Eccesso di pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'ART.23 -Anticipata risoluzione del contratto delle Condizioni generali di Assicurazione, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 30 Giugno e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante/mq per le cultivar mono stelo e 15 piante /mq per le cultivar a sviluppo ramificato, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'ART.8 -Soglia delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società, su richiesta dell'assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni dall'avversità Eccesso di pioggia.
In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui all'ART.16 -Mandato del perito e ART.17 -Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno delle Condizioni Generali di Assicurazione.
È obbligo dell'Assicurato riseminare, con semente certificata, lo stesso prodotto.
In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento del sopracitato rimborso e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui all'ART.16 -Mandato del perito **e segg.**

ART.56 - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)

Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'emergenza.

Prodotto assicurato

Radici di barbabietola destinate all'industria saccarifera.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, la Società indennizza la perdita di quantità come conseguenza diretta di uno o più eventi in garanzia, ed il danno indiretto di qualità da defogliazione causato dalle percosse della Grandine.

Calcolo del danno

Dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, la perdita di qualità è convenzionalmente valutata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione determinato dalla grandine.

Barbabietola da zucchero (radice) - Valutazione del danno di qualità (Danni da Grandine)									
Epoca del sinistro Decadi	% defogliazione								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	Coefficiente di danno								
1°GIU.	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2°GIU.	-	3	6	8	10	13	15	18	20
3°GIU.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
1°LUG.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
2°LUG.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
3°LUG.	-	3	6	8	10	13	15	18	20
1°AGO.	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2°AGO.	-	0	0	5	6	8	9	10	12
3°AGO.	-	0	0	0	5	6	8	9	10

La garanzia comprende i danni da qualità per la sola avversità Grandine. Per i danni da altre avversità si stima esclusivamente il danno da perdita di quantità.

ART.57 - CETRIOLI, ZUCCHINE DA MENSA E ZUCCHE

Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'allegagione e, fermo quanto previsto all'ART.4 -Decorrenza e cessazione della garanzia- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque alle ore 12.00 del:

15 Settembre - Italia Settentrionale;
15 Ottobre - Italia Centrale;
15 Novembre - Italia Meridionale e Isole.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto idoneo al consumo fresco ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, la Società indennizza la perdita di quantità e di qualità come conseguenza diretta di uno o più eventi in garanzia.

Calcolo del danno

Il calcolo del danno deve considerare gli scaglioni di raccolta del prodotto.
Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alla classificazione e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

Cetrioli, zucchine da mensa e zucche - Danni da Grandine		**% danno**
a)	Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo	0
b)	Plurime incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	25

d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75
f)	Deformazioni molto gravi; frutti distrutti	100

La garanzia comprende i danni da qualità per la sola avversità Grandine. Per i danni da altre avversità si stima esclusivamente il danno da perdita di quantità.

Ai fini della liquidazione del danno, gli scaglioni del prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stati.

ART.58 - CIPOLLE

Decorrenza

La garanzia decorre all'emergenza in caso di semina, o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto. La garanzia è prorogata, per i soli danni da Grandine, al prodotto estirpato e lasciato essiccare in campo fino a sette giorni dalla data di estirpo. La data dell'estirpo deve essere comunicata alla direzione della Società a mezzo telegramma o telefax il giorno stesso dell'estirpo.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto idoneo al consumo fresco ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, la Società indennizza la perdita di quantità come conseguenza diretta di uno o più eventi in garanzia.

ART.59 - COCOMERI E MELONI

Decorrenza

La garanzia ha inizio all'emergenza, in caso di semina, ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.
In relazione al disposto dell'ART.4 -Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque:
- per le coltivazioni forzate e semi-forzate: alle ore 12.00 del 15 Agosto per l'Italia Settentrionale ed alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare e comunque non oltre 80 giorni dalla data del trapianto;
- per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12.00 del 31 Agosto per l'Italia Settentrionale e alle ore 12.00 del 20 Agosto per l'Italia Meridionale e Insulare e comunque non oltre 100 giorni dalla data del trapianto;
- per le coltivazioni tardive (trapiantate successivamente al primo giugno): alle ore 12.00 del 15 Settembre per l'intero territorio nazionale e comunque non oltre 80 giorni dalla data del trapianto.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto idoneo al consumo fresco.

Obblighi dell'assicurato

Oltre a quanto previsto dall'ART.44 -RIFERIMENTI OBBLIGATORI COLTURE ERBACEE, nel certificato di assicurazione per ogni partita deve essere dichiarata la tipologia di coltivazione:
- coltura forzata;
- coltura semi forzata;
- coltura a cielo aperto.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, la Società indennizza la perdita di quantità e di qualità come conseguenza diretta di uno o più eventi in garanzia.

Calcolo del danno

Il calcolo del danno deve considerare gli scaglioni di raccolta del prodotto.

Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alla classificazione e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella, considerando solo i fiori (*) destinati alla produzione di frutti mercantili:

Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili); Meloni retati – Danni da Grandine	% danno
a) Fiori (*) e/o frutti illesi;	0
b) Incisioni all'epicarpo	10
c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80
f) Deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

(*) si considerano solo i fiori destinati alla produzione di frutti mercantili
Al fine della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sè stanti.

Cocomeri (varietà Sugar Baby e simili); Meloni a buccia liscia – Danni da Grandine	% danno
a) Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo	0
b) Incisioni all'epicarpo	10
c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

(*) si considerano solo i fiori destinati alla produzione di frutti mercantili
Al fine della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sè stanti.

Per i danni da avversità diverse da Grandine si stima esclusivamente il danno da perdita di quantità.

Qualora l'Assicurato intenda effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina di piante colpite da grandine precoce, dovrà darne comunicazione telegrafica alla Società. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'ART.19 -Caratteristiche dei campioni, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ART.60 - FAGIOLI

Decorrenza

La garanzia ha inizio all'emergenza e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile ottenibile da un solo ciclo produttivo, idoneo alla destinazione dichiarata dall'assicurato.
Oltre a quanto previsto dall'ART.44 -RIFERIMENTI OBBLIGATORI COLTURE ERBACEE, nel certificato di assicurazione per ogni partita devono essere indicate:
- destinazione del prodotto (da industria conserviera, da consumo fresco, da seme secco);
- varietà;
- tipologia varietale: nano o rampicante.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, la Società indennizza la perdita di quantità come conseguenza diretta di uno o più eventi in garanzia.

ART.61 - MELANZANE

Decorrenza

La garanzia ha inizio all'attecchimento e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato. A parziale deroga dell'ART.4 - Decorrenza e cessazione della garanzia**,** gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti convenzionalmente come da tabella seguente:

Giorni dal trapianto	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio dalla data del trapianto (*)	% complessiva di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio dalla data del trapianto (*)
90	I 20	20
110	II 30	50
130	III 30	80
140	IV 20	100

(*) Per giorni di trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile idoneo al consumo fresco.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, La Società indennizza la perdita di quantità e di qualità come conseguenza diretta dei danni da grandine.

Calcolo del danno

Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alla classificazione e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

Melanzane – Danni da Grandine		**% danno**
a)	Fiori (*) e frutti illesi;	0
b)	Incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75
f)	Deformazioni molto gravi; fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.
In caso di raccolta scalare, al fine della valutazione del danno gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sè stanti.

Per i danni da avversità diverse da Grandine si stima esclusivamente il danno da perdita di quantità.

Adempimenti in caso di danno

In deroga all'ART.5 - Obblighi dell'assicurato, il danno deve essere comunicato alla Società entro 24 ore dall'evento.

ART.62 - PATATE DA CONSUMO FRESCO

Decorrenza

A parziale deroga dell'ART.4 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia ha inizio dall'emergenza della parte aerea, e comunque non prima di 7 giorni dalla data di Notifica alla Società.
Per i danni causati da Venti forti, la garanzia cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto idoneo al consumo fresco.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, La Società indennizza la perdita di quantità come conseguenza diretta di uno o più eventi in garanzia.

63.1 Danni precoci da Eccesso di pioggia

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all' ART.23 - Anticipata risoluzione del contratto**,** in caso di danni precoci provocati da Eccesso di pioggia verificatisi entro il 30/04 e che abbiano determinato la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, e tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in base a quanto previsto all'ART.8 - Soglia, la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno convenzionale entro un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, come contributo alle spese sostenute dall'Assicurato per la risemina della coltura. L'importo è stabilito in base alle spese desunte da documentazione aziendale e/o (spese documentate per l'acquisto di sementi, mezzi tecnici e servizi di contoterzisti, spese per operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa), comprendendo l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, un'intera striscia di terra riseminata. Il prodotto riseminato si considera assicurato.

Per la quantificazione di eventuali danni sulla coltura successiva, dalla somma assicurata è detratto l'indennizzo già riconosciuto secondo il paragrafo precedente, e saranno applicate le franchigie ed i limiti di indennizzo contrattuali previsti.
È obbligo dell'Assicurato riseminare, con semente certificata, lo stesso prodotto.
In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento del sopracitato rimborso e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui all'ART.16 -Mandato del perito e segg.

ART.63 - PEPERONI DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA

Decorrenza

La garanzia ha inizio all'emergenza, in caso di semina, o all'attecchimento, in caso di trapianto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.
A parziale deroga dell'ART.4 -Decorrenza e cessazione della garanzia**,** gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti convenzionalmente come da tabella seguente:

Giorni dal trapianto	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio dalla data del trapianto (*)		% complessiva di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio dalla data del trapianto (*)	
	normale (**)	tardivo (**)	normale (**)	tardivo (**)
90	I 20	I 10	20	10
110	II 30	II 20	50	30
120	III 30	III 20	80	50
130	IV 20	IV 25	100	75
140	=	V 25	=	100

(*) Per i giorni dal trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.
(**) Si considera normale il prodotto trapiantato entro la data del 5 giugno e tardivo quello trapiantato successivamente a tale data.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile idoneo alla destinazione dichiarata dall'assicurato.

Obblighi dell'assicurato

Oltre a quanto previsto dall'ART.44 -RIFERIMENTI OBBLIGATORI COLTURE ERBACEE, nel certificato di assicurazione per ogni partita deve essere indicata la destinazione del prodotto:
- da consumo fresco;
- da industria conserviera.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, la Società indennizza la perdita di quantità e di qualità come conseguenza diretta dei danni grandine.

Calcolo del danno

Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alla classificazione e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella, considerando solo i fiori (*) destinati alla produzione di frutti mercantili:

Peperoni da industria – Danni da Grandine		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti	0
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati	5
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati	15
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati	60
e)	Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti	100

Peperoni da consumo fresco – Danni da Grandine		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti	0
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati	15
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati	35
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati	70
e)	Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.
Al fine della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sè stanti.

Per i danni da avversità diverse da Grandine si stima esclusivamente il danno da perdita di quantità.

ART.64 - PISELLI

Decorrenza

La garanzia ha inizio all'emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del 1 Marzo. In deroga a quanto previsto dall'ART.4 - Decorrenza e cessazione della garanzia, e limitatamente al pisello da seme secco destinato alla riproduzione, qualora la pratica colturale preveda la raccolta in tre fasi: estirpo delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura, la garanzia grandine è prorogata fino a quest'ultima fase. Si precisa che la garanzia sul prodotto sfalciato e lasciato essiccare in pieno campo è prorogata fino a 8 giorni successivi alla data di inizio dello sfalcio, che deve essere comunicata alla Compagnia il giorno stesso.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile ottenibile da un solo ciclo produttivo, idoneo alla destinazione dichiarata dall'assicurato.

Obblighi dell'assicurato

Oltre a quanto previsto dall'ART.44 -RIFERIMENTI OBBLIGATORI COLTURE ERBACEE, nel certificato di assicurazione per ogni partita deve essere indicata, la destinazione del prodotto:
- da industria conserviera;
- da consumo fresco;
- da seme secco.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, La Società indennizza la perdita di quantità come conseguenza diretta di uno o più eventi in garanzia.

ART.65 - POMODORO DA INDUSTRIA – PELATO –cod. 008A, CONCENTRATO – cod. 009A, altre destinazioni conserviere

Decorrenza

Fermo quanto previsto dall'ART.4 -Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'emergenza, in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto, e comunque non prima delle ore 12:00 del:

- 5 Aprile per l'Italia Settentrionale;
- 1 Aprile per il resto d'Italia

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa alle ore 12:00 del 110° giorno dal trapianto del prodotto, e comunque non oltre le ore 12.00 del:

- 30 Settembre per l'Italia Settentrionale;
- 20 Settembre per il resto d'Italia

Nel caso il prodotto abbia subito danni da Grandine successivamente alle ore 12.00 del 1 Luglio, previo accordo scritto tra le parti, la garanzia può essere prorogata dalla Società fino alle ore 12.00 del 10 Ottobre.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto destinato alla produzione di pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere.

Obblighi dell'assicurato

Oltre a quanto previsto dall'ART.44 -RIFERIMENTI OBBLIGATORI COLTURE ERBACEE, limitatamente al pomodoro da industria, nel certificato di assicurazione per ciascuna partita deve essere indicato:

- se la raccolta è effettuata in un'unica soluzione o a scalare per palchi di maturazione;
- il tipo di sistema irriguo adottato.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, La Società indennizza la perdita di quantità e di qualità come conseguenza diretta di uno o più eventi in garanzia.

Calcolo del danno

Il danno da perdita di quantità dovuta agli eventi in garanzia riguarda le piante perse, l'asportazione di parti di pianta, la perdita di frutti e di fiori, limitatamente a quelli destinati alla produzione di frutti mercantili. La valutazione del danno da perdita di quantità dovrà tener conto del recupero produttivo successivo ai danni causati dalle avversità in garanzia.
La perdita di qualità sul prodotto residuo, limitatamente ai danni da grandine, è convenzionalmente valutata secondo le classificazioni e i relativi coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

Danni da Grandine		**Pomodoro pelato**	**Pomodoro concentrato**
		% danno qualità	**% danno qualità**
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40	30
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65	55

e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80	70
f)	Fiori (*) e frutti distrutti	100	100

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.
Al fine della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sè stanti

I danni quantitativi da **eccesso pioggia** saranno determinati considerando i frutti persi esclusivamente nel caso in cui è verificata anche la morte della pianta.

ART.66 - POMODORO DA MENSA O DA CONSUMO FRESCO

Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'emergenza, in caso di semina, ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto, e comunque non prima delle ore 12:00 del:

- 5 Aprile per l'Italia Settentrionale;
- 1 Aprile per il resto d'Italia.

Fermo quanto previsto dall'ART.4 -Decorrenza e cessazione della garanzia**,** la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa alle ore 12:00 del 115° giorno dal trapianto del prodotto, e comunque non oltre le ore 12.00 del:

- 30 Settembre per l'Italia Settentrionale;
- 20 Settembre per il resto d'Italia.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto destinato alla produzione di pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere.

Obblighi dell'assicurato

Oltre a quanto previsto dall'ART.44 -RIFERIMENTI OBBLIGATORI COLTURE ERBACEE, nel certificato di assicurazione per ciascuna partita deve essere indicato il tipo di sistema irriguo adottato.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, la Società indennizza il danno di quantità e di qualità subito dal Prodotto assicurato come conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi in garanzia.

Calcolo del danno

Il danno da perdita di quantità dovuta agli eventi in garanzia riguarda le piante perse, l'asportazione di parti di pianta, la perdita di frutti e di fiori, limitatamente a quelli destinati alla produzione di frutti mercantili. La valutazione del danno da perdita di quantità dovrà tener conto del recupero produttivo successivo ai danni causati dalle avversità in garanzia.

La perdita di qualità sul prodotto residuo, limitatamente ai danni da grandine è convenzionalmente valutata secondo le classificazioni e i relativi coefficienti riportati nella tabella che segue
Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Pomodori da mensa o da consumo fresco cod.010A000 - Danni da Grandine		**% danno**
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20

c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65
e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80
f)	Fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.
Al fine della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sè stanti.

I danni quantitativi da **eccesso pioggia** saranno determinati considerando i frutti persi esclusivamente nel caso in cui è verificata anche la morte della pianta.

Per i danni da avversità diverse da Grandine si stima esclusivamente il danno da perdita di quantità.

Ai fini della valutazione del danno è considerato come prodotto Pomodori da consumo fresco – Cod. 010A, esclusivamente quello raccolto manualmente in funzione della scalarità di maturazione dello stesso. Qualora non si verifichi la condizione di cui al comma precedente, la valutazione del danno è effettuata considerando il prodotto assicurato come da Pomodori Concentrati - cod. 009A000, applicando il relativo prezzo unitario e la specifica tabella convenzionale di danno di qualità.

ART.67 - POMODORO (cod. 008A, 009A, 010A) – DANNI PRECOCI DA ECCESSO PIOGGIA

Nel caso di danni da eccesso di pioggia che si siano verificati entro 20 giorni dalla data del trapianto e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 mq, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/mq.

purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in base a quanto previsto all'ART.8 -Soglia, la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno convenzionale entro un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, come contributo alle spese sostenute dall'Assicurato per la risemina della coltura. L'importo è stabilito in base alle spese desunte da documentazione aziendale e/o (spese documentate per l'acquisto di sementi, mezzi tecnici e servizi di contoterzisti, spese per operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa), comprendendo l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, un'intera striscia di terra riseminata. Il prodotto riseminato si considera assicurato.
Per la quantificazione di eventuali danni sulla coltura successiva, dalla somma assicurata è detratto l'indennizzo già riconosciuto secondo il paragrafo precedente, e saranno applicate le franchigie ed i limiti di indennizzo contrattuali previsti.
È obbligo dell'Assicurato ritrapiantare lo stesso prodotto. In caso di mancato ritrapianto non si procede al riconoscimento del sopracitato rimborso e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui all'ART.16 -Mandato del perito e segg.

ART.68 - TABACCO

Decorrenza

La garanzia decorre dall'attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto, e termina comunque alle ore 12.00 del 20 Ottobre.
Il limite di indennizzo previsto è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento

Prodotto assicurato

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco, secondo le norme dell'Unione Europea.

Si assicurano le foglie fino al punto di cimatura, con l'esclusione comunque delle foglie cotiledonari e delle prime 5 foglie della corona basale.
Per la varietà Kentucky sono escluse le foglie cotiledonari e le prime 6 foglie della corona basale.
La quantità di tabacco da considerarsi in garanzia deve in ogni caso rispettare le quote di contingentamento ai fini del contributo comunitario (U.E.), riconosciuto al prodotto.
Per ogni partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del Prodotto, la data di trapianto. L'eventuale modifica di quest'ultima deve essere documentata a mezzo fax o email alla Direzione della Società.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, la Società indennizza il danno di quantità come conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi in garanzia.
La garanzia vento forte riguarda, oltre ai danni meccanici alle foglie anche i danni da allettamento per i quali è riconosciuto forfettariamente un importo di euro 600 a copertura delle spese di raddrizzamento.

Calcolo del danno

Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base ai seguenti criteri:
a) si considera la prima corona basale, escludendo le prime 4 foglie;
b) si valutano le parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
c) si valuta il mancato accrescimento delle foglie;
d) si valutano le foglie perdute (è da considerarsi perduta anche la foglia con più dell'80% di superficie asportata o da considerarsi tale).

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole 4 foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno convenzionalmente valutato secondo le norme di cui al sopraindicato punto b) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni foglia con il limite massimo del 100%.
Per le varietà non cimate, il danno viene valutato considerando tutte le foglie commercialmente utili, escludendo le prime 4 foglie dalla corona basale.
In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'ART.5 - Obblighi dell'assicurato e dall'ART.18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Adempimenti dell'assicurato in caso di danno

Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:
a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui è ultimata.

ART.69 - SEMI DI PIANTE ORTENSI (Bietola rossa, Carota, Cavolfiore, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Cipolle, Porri, Ravanelli)

Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'emergenza, in caso di semina, o ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto. In deroga a quanto previsto dall'ART.4 - Decorrenza e cessazione della garanzia, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: sfalcio, essicamento sul campo degli scapi fruttiferi e trebbiatura sul campo, limitatamente ai danni da Grandine la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase. Per i danni dovuti a tutte le altre avversità, la garanzia termina all'inizio dello sfalcio, la cui data deve essere comunicata alla Direzione della Società entro il giorno stesso.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda la produzione di seme avente le caratteristiche merceologiche stabilite dalla vigente normativa ed ottenibile dalla coltivazione porta-seme.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 - Oggetto della garanzia, La Società indennizza la perdita di quantità come conseguenza diretta di uno o più eventi in garanzia.

Adempimenti in caso di danno

In deroga all'ART.5 - Obblighi dell'assicurato, il danno deve essere comunicato alla Società entro 24 ore dall'evento.

VIVAI

ART.70 - RIFERIMENTI OBBLIGATORI COLTURE IN VIVAIO

Per i vivai nel certificato di assicurazione **deve essere dichiarata, per ogni partita la data di trapianto. Per le coltivazioni in regime non irriguo in base alle definizioni di polizza, nel certificato di assicurazione deve essere indicata l'assenza di impianto irriguo.**

ART.71 - VIVAI DI VITE (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)

Decorrenza

La garanzia decorre dall'attecchimento delle barbatelle innestate o della talea franca e termina con la defogliazione naturale, e comunque non oltre le ore 12.00 del 15 Novembre.

Prodotto assicurato

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), immuni da malattie, tare e difetti, secondo le norme vigenti.
Gli innesti talea (barbatelle innestate) devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed almeno un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) devono presentare almeno un germoglio vitale.

Obblighi dell'assicurato

Ad integrazione dell'Art. 70 RIFERIMENTI OBBLIGATORI COLTURE IN VIVAIO nel certificato di assicurazione per ogni partita deve essere indicato:

- per gli innesti talea, la combinazione di innesto;
- per le talee franche, il porta-innesto.

Calcolo del danno

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, La Società indennizza il danno di quantità e di qualità subito dal Prodotto assicurato come conseguenza diretta di uno o più eventi in garanzia.
Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Vivai di vite (barbatelle innestate e franche) – Danni da Grandine		% danno
a)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili	0
b)	Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	25
c)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	40
d)	Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale	70
f)	Fanno parte di questa categoria le barbatelle che, a seguito di danni provocati dagli eventi in garanzia, non possono essere in alcun modo recuperate e che, comunque, presentino i seguenti danni causati dagli eventi atmosferici assicurati: innesti talea (barbatelle innestate) lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale le talee franche (barbatelle franche) asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale.	100

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:
- rimarginazione dei tessuti è definito "lesione";
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito "lacerazione".

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

Per i danni da avversità diverse da Grandine si stima esclusivamente il danno da perdita di quantità.

ART.72 - PIANTE MADRI DI VITI PORTA INNESTI (talee di portainnesti di vite)

Decorrenza

La garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e termina con la defogliazione naturale, e comunque non oltre le ore 12.00 del 15 Novembre.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite ed immuni da malattie, tare e difetti.
Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:
a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
c) lunghezza di 40 cm circa.

Obblighi dell'assicurato

Ad integrazione dell'Art. 70 RIFERIMENTI OBBLIGATORI COLTURE IN VIVAIO nel certificato di assicurazione per ogni partita deve essere indicato:
- la varietà o incrocio;
- l'età dell'impianto;
- la forma di allevamento (strisciante od impalcato);
- il numero dei ceppi.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, La Società indennizza il danno di quantità e di qualità subito dal Prodotto assicurato come conseguenza diretta di uno o più eventi in garanzia.

Calcolo del danno

Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Piante madri di viti porta innesti- Danni da Grandine		% danno
a)	Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio	0
b)	Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	30
c)	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	50
d)	Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	75
e)	Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio	100

Per i danni da avversità diverse da Grandine si stima esclusivamente il danno da perdita di quantità.

ART.73 - VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO (astoni di specie da frutto in vivaio, knips)

Decorrenza

La garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e termina il 15 Novembre.

Obblighi dell'assicurato

Ad integrazione dell'Art. 70 RIFERIMENTI OBBLIGATORI COLTURE IN VIVAIO nel certificato di assicurazione per ogni partita devono essere indicati porta-innesto e varietà.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 - Oggetto della garanzia, La Società indennizza il danno di quantità e di qualità subito dal Prodotto assicurato come conseguenza diretta di uno o più eventi in garanzia.

Calcolo del danno

Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Vivai piante da frutto pomacee - Danni da grandine		**% danno**
a)	Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide	0
b)	Piante con rade lesioni rimarginate inferiori a cm.1,5 e/o rade lesioni rimarginate superiori a cm.1,5; rottura di uno o due rami anticipati	15
c)	Piante con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm. 1,5 e/o qualche lesione rimarginata superiore a cm. 1,5. Rottura di almeno tre rami anticipati	30
d)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm. 1,5 non rimarginate e/o numerose lesioni superiori a cm. 1,5 rimarginate e/o qualche lesione non rimarginata superiore a cm. 1,5 Rade lacerazioni – Piante svettate	50
e)	Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5 non rimarginate e/o lesioni che possono provocare lo spezzamento di uno o più (massimo tre) rami anticipati non sostituibili con altri e/o con qualche lacerazione.	70
f)	Piante con numerose lacerazioni che hanno provocato o possono provocare lo spezzamento di più rami anticipati, piante stroncate.	100

Vivai piante da frutto drupacee – Danni da grandine		**% danno**
a)	Piante illese o con ferite superficiali interessanti l'epidermide	0
b)	Piante con rade lesioni rimarginate inferiori a cm.1,5	10
c)	Piante con qualche lesioni rimarginate superiori a cm. 1,5 o con rade lesioni non rimarginate inferiori a cm. 1,5	30
e)	Piante con numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm. 1,5 o con qualche lacerazione	60
f)	Piante con numerose lacerazioni che hanno provocato danni irreparabili all'astone in particolare sotto alla linea d'impalco (inferiore a cm. 50).	100

Per i danni da avversità diverse da Grandine si stima esclusivamente il danno da perdita di quantità.

ART.74 - VIVAI DI PIOPPI (pioppi in vivaio)

Decorrenza

La garanzia decorre:
- per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto delle talee;
- per i vivai di due anni, dal 1 marzo.

La garanzia termina alla completa caduta delle foglie e comunque non oltre le ore 12.00 del 15 Novembre.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da malattie, tare e difetti, ottenibile da vivai di un anno o di due anni.
La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

Obblighi dell'assicurato

Nel certificato di assicurazione per ogni partita deve essere indicato il clone allevato.
Al momento della notifica l'assicurato dovrà dichiarare se i pioppi al secondo anno sono stati assicurati e se hanno subito danni l'anno precedente.
In caso di dichiarazione errata e, in caso di danno, all'assicurato sarà applicata una riduzione totale o parziale dell'indennizzo.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, La Società indennizza il danno di quantità e di qualità subito dal Prodotto assicurato come conseguenza diretta di uno o più eventi in garanzia.

Calcolo del danno

Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Pioppi in vivaio di un anno – Danni da Grandine		**% danno**
a)	Illesi; lesioni rade	0
b)	Qualche lesione; svettamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base, lacerazioni rade	30
c)	Più lesioni; qualche lacerazione	65
d)	Più lacerazioni; svettamento intervenuto oltre i 70 cm dalla base	100

Pioppi in vivaio di due anni– Danni da Grandine		**% danno**
a)	Illesi; lesioni rade	0
b)	Qualche lesione	40
c)	Più lesioni; qualche lacerazione	70
d)	Più lacerazioni; svettamento intervenuto interessante i primi 350 cm della porzione sviluppata nel secondo anno	100

Per i danni da avversità diverse da Grandine si stima esclusivamente il danno da perdita di quantità.
Per i pioppi al secondo anno assicurati l'anno precedente la liquidazione avverrà sul valore residuo, in funzione della percentuale di danno dell'anno precedente indicata sul bollettino di campagna.
Qualora l'assicurato, che si sia assicurato e abbia dichiarato di aver avuto danni l'anno precedente non esibisca il bollettino di campagna sarà applicato per i pioppi al secondo anno uno scoperto pari al 50% del danno.
Non verrà applicato alcuno scoperto qualora l'assicurato esponga al perito il bollettino di danno dell'anno precedente.

ART.75 - NESTI DI VITE CERTIFICATI

Decorrenza

La garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e termina con la caduta delle foglie e comunque non oltre le ore 12 del 30 Novembre.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda i nesti (marze) ottenibili da sarmenti di viti certificate, immuni da malattie, tare e difetti ed utilizzabili per produrre talee innestate. I nesti per i quali viene prestata la garanzia si identificano con la gemma vitale e devono presentare i seguenti requisiti:
a) lunghezza compresa fra 3 e 4 cm (di cui almeno 1 cm sopra la gemma e 2 sotto la gemma);
b) diametro compreso tra 6,5 e 14 mm.
Oltre alla descrizione del prodotto assicurato, per ogni partita devono essere indicati:
- varietà;
- numero di ceppi.

Danni assicurati

In base a quanto previsto dall'ART.2 -Oggetto della garanzia, La Società indennizza il danno di quantità e di qualità subito dal Prodotto assicurato come conseguenza diretta di uno o più eventi in garanzia.

Calcolo del danno

Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Nesti di vite – Danni da grandine		% danno
a)	Nesti illesi; nesti con lesioni al cilindro corticale	0
b)	Nesti con lesioni cicatrizzate al cilindro centrale e/o al midollo	40
c)	Nesti con lesioni non cicatrizzate al cilindro centrale e/o al midollo; nesti con gemme accecate; nesti persi per troncatura del tralcio	100

Per i danni da avversità diverse da Grandine si stima esclusivamente il danno da perdita di quantità.

ART.76 - PIOPPI A DIMORA

Decorrenza

La garanzia decorre dalla messa a dimora, per le piante appena trapiantate e termina, in deroga all'ART.4 - Decorrenza e cessazione della garanzia, alle ore 12:00 del 31/12 e comunque non oltre l'abbattimento commerciale.

Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le piante di pioppo a dimora, in stato vegetativo ottimale, con standard di sviluppo e di incremento legnoso conforme alle norme ed alla prassi dell'indirizzo produttivo, indenni da fisiopatie, fitopatie, danni da insetti.
Sono esclusi dall'assicurazione i filari situati ad un livello inferiore a quello di corsi d'acqua o laghi circostanti.

Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto all'ART.3 -Esclusioni, la Società inoltre non è obbligata in alcun caso per:
- piante ubicate in zone con venti costanti tali da deformare l'assetto delle piante;
- piante con sviluppo vegetativo complessivo compromesso (fuori standard);
- danni da fisiopatie e/o insetti;
- danni da gelo e/o neve;
- danni indiretti quali mancato godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione del lavoro o qualsiasi danno non materiale sulle piante assicurate.

Quantificazione del danno

A parziale deroga dell'ART.16 -Mandato del perito e seguenti delle Condizioni generali, la quantificazione del danno deve essere eseguita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza, attribuendo a ciascuna partita il danno effettivamente rilevato come di seguito indicato:
1. le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da uno o più eventi assicurati devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;

2. dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni da uno o più eventi assicurati come previsto all'ART.11 -Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia, e quelle relative alla franchigia;
3. in caso di danni successivi, le centesime parti di danno devono sempre essere riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto al punto 1.
4. Al danno stimato come sopra è detratto il valore del recupero delle piante danneggiate o perdute usufruite per scopi diversi, espresso in centesime parti di quantità di prodotto, come da tabella sotto riportata, e le centesime parti relative alla franchigia

   Valore di recupero - metodo adottato:
   Stima del valore di recupero per le piante danneggiate tenuto conto dell'età, del relativo peso e dell'assortimento del materiale recuperabile.
   Assortimento materiale:
   - da cippato da cm 14 di diametro alla punta
   - da cartiera da cm 14 a cm 22 di diametro
   - da trancia da cm 23 di diametro alla base

5. Relativamente ai singoli eventi assicurati si procede alla stima del danno prendendo in considerazione quanto segue:

- **Grandine**

Le lesioni da percossa della grandine per i soli effetti meccanici diretti sulla pianta passanti la corteccia che interessino fino al cambio, oltre alle rotture delle branche laterali, defogliazione marcata all'apparato fogliare che arrechi evidenti danni da crescita sull'incremento annuale di volume del legno ad uso commerciale. Il danno da grandine non può superare la percentuale del 20% al netto della franchigia contrattuale.

- **Venti forti**

Le lesioni per i soli effetti meccanici diretti quali:
a) le rotture delle branche laterali (rami) o del tronco;
b) le piegature del tronco rispetto alla verticale pari o superiori a 40 gradi;
c) lo sradicamento della pianta
d) l'abbattimento della pianta.

Le lesioni di cui alle lettere b), c) e d) saranno considerate perdita totale delle piante

Allegato 1- FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO – SCOPERTI - TARIFFE – DEROGHE SPECIALI

Sezione 1 - POLIZZE M2 E M3, Polizze sulle rese avversità di frequenza e/o accessorie

A) FRANCHIGIE

Con riferimento all' ART.9 - Franchigia, le franchigie minime sono stabilite per le diverse avversità e i diversi prodotti assicurati come di seguito indicato:

FRANCHIGIA FISSA

FRANCHIGIA PER DANNI DA GRANDINE IN FORMA SINGOLA

- 30%: colture ortive da seme
- 20%: vivai (tutte le tipologie escluse le barbatelle) - piante madri di viti portainnesto - nesti di vite – tabacco - colture officinali e aromatiche – cocomeri – meloni - colture orto/florovivaistiche in pieno campo
- 15%: frutta - piccoli frutti – pomodoro (tutte le destinazioni) - barbatelle
- 10%: altri prodotti

Fissa opzionale

- 30% per i prodotti a franchigia minima 20%
- 20% o 30% per i prodotti a franchigia minima del 15%
- 15%, 20% o 30% per i prodotti a franchigia minima del 10%

Gli sconti applicati per l'applicazione di una franchigia superiore sono stabiliti alla sezione D) tariffe del presente Allegato.

FRANCHIGIA PER DANNI DA VENTO FORTE IN FORMA SINGOLA

- 30%: nocciole – mandorle – colture ortive da seme
- 20%: vivai (tutte le tipologie escluse le barbatelle) - piante madri di viti portainnesto - nesti di vite – tabacco - colture aromatiche e officinali – cocomeri – meloni - colture orto/florovivaistiche in pieno campo
- 15%: frutta – piccoli frutti - olive - pomodoro (tutte le destinazioni) – mais (tutte le destinazioni) – sorgo – miglio - cereali a paglia - barbatelle
- 10%: altri prodotti

FRANCHIGIA PER DANNI DA ALTRE AVVERSITÀ IN FORMA SINGOLA

Per le avversità Eccesso di pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole Vento Caldo Ondata di calore e Sbalzo termico la franchigia è fissa e pari al 30% per tutti i prodotti.

FRANCHIGIA PER DANNI COMBINATI DA PIÙ AVVERSITÀ

Al verificarsi di danni combinati da più avversità, con riferimento a quanto disposto ai precedenti articoli, si applicano le seguenti franchigie:

1. **Danni da due o più delle seguenti avversità:**
   - Venti forti (relativamente ai soli prodotti con franchigia minima 30%)
   - Eccesso di pioggia
   - Eccesso neve
   - Colpo di sole vento caldo ondata di calore e sbalzo termico

la franchigia è fissa 30%.

2. **Danni da Grandine e Venti forti (solo prodotti con franchigia Venti forti <30%):**
   - Franchigia prevista per il Vento forte
3. **Danni combinati da Grandine e/o Vento Forte (solo prodotti con franchigia Venti forti <30%) ed avversità a franchigia 30%, di cui al punto 1**
   a. **30%** per danni complessivi inferiori o uguali a 30%;
   b. **franchigia a scalare (max 30%-min 20%)**: per danni complessivi superiori al 30% la franchigia 30% viene ridotta di un punto per ogni punto di danno causato da Grandine e/o Venti Forti che eccede la franchigia contrattuale applicata in base alle regole previste agli articoli precedenti, fino all'aliquota di franchigia **minima del 20%.**

Esempio punto b.:

danno complessivo 80% sul prodotto pesche, di cui 15% da grandine 18% da vento e 47% da eccesso pioggia:
danno da Grandine = 15% -fr. 15% =0%;
danno da Venti forti = 18% - fr. 15% = 3%;
franchigia applicata = 30%-0%-3% = 27%;
danno netto indennizzabile= 80%-27% = 53%

   c. **30% in tutti gli altri casi**

FRANCHIGIA SCALARE (rif. ART.39 - Uva 002C)

È ammessa la stipula di certificati di assicurazione con soglia 20%, al superamento della quale, ai fini del calcolo dell'indennizzo, la Società applicherà, per ciascuna partita assicurata per i danni da grandine e vento la franchigia scalare corrispondente al danno.
Per i danni da altre avversità la franchigia è fissa e pari al 30%.
Tale franchigia è prevista per i seguenti prodotti:

- Uva da vino, limitatamente alla garanzia per l'Uva da vino - cod. 002C di cui all'ART.39 -delle Condizioni Speciali.
-

La franchigia è indicata dal perito sul bollettino di campagna.
Qualora su una partita già periziata dovessero verificarsi danni ulteriori il successivo bollettino di campagna riporterà l'indicazione della nuova franchigia, da intendersi in sostituzione rispetto a quella indicata nel precedente bollettino.

Divisione delle partite in sede di perizia
Qualora una partita assicurata o produzione assicurata in fase di accertamento del danno risulti scomposta in due o più parti, queste ultime – ai fini dell'applicazione della franchigia - saranno considerate come partite o produzioni a sé stanti.
Per danni superiori all'aliquota di franchigia viene risarcita l'eccedenza, sino al limite di indennizzo, se previsto nella Polizza Collettiva.

B) LIMITI DI INDENNIZZO (al netto di franchigia)

1. **Danni da sola Grandine:**
   - Tabacco: 70%
   - Vivai (tutti i tipi) - piante madri di viti portainnesti – nesti di viti: 70%
   - Mais 0050-0070-3050 (ART.49 - delle Condizioni speciali): 70%
   - Pioppi a dimora 20%
   - colture ortive da seme 50%
   - Altri prodotti: nessun limite
2. **Danni da Venti forti in forma singola**

- Mais 005A-007A-305A (ART.46 - delle Condizioni speciali): nessun limite
- colture ortive da seme 50%
- Altri prodotti: 70%

3. Danni da altre avversità in forma singola o combinata tra di loro:

- Tutti i prodotti: 60%

4. Combinazione di altre avversità in combinazione con grandine o vento:

- Tutti i prodotti: 60%

5. Combinazione di danni da grandine e venti forti:

- Mais 005A-007A-305A (ART.46 Condizioni speciali): nessun limite
- Altri prodotti: 70%
- Colture ortive da seme 50%

C) SCOPERTO

Esclusivamente per il prodotto **vivai di pioppi al secondo anno** nelle modalità previste dalle condizioni speciali.

D) TARIFFE

Sono stabilite dalla Società in base agli accordi con il Contraente per comune e prodotto, e riportate in un elaborato a parte.

1. Criteri di arrotondamento delle tariffe

Tutte le tariffe sono arrotondate alla prima o alla seconda cifra decimale, come concordato tra Società e Contraente.

2. Sconto per franchigia Grandine superiore

franchigia fissa 20%:	riduzione del 25% del tasso grandine per franchigia opzionale 30%
franchigia fissa 15%	riduzione del 15% del tasso grandine per franchigia opzionale 20%
	riduzione del 35% del tasso grandine per franchigia opzionale 30%
franchigia fissa 10%:	riduzione del 15% del tasso grandine per franchigia opzionale 15%
	riduzione del 30% del tasso grandine per franchigia opzionale 20%
	riduzione del 40% del tasso grandine per franchigia opzionale 30%

3. Deroghe alle tariffe concordate

Qualora il Contraente adotti tariffe differenziate tra le Compagnie operanti sul proprio territorio di competenza per una medesima combinazione comune/prodotto/franchigia, la Società si riserva la facoltà di modificare, in senso più favorevole nei confronti di tutti o di alcuni dei propri Assicurati, le condizioni tariffarie inizialmente comunicate.

4. Frutta – Sconto per produzioni protette da reti antigrandine

Per le produzioni di frutta coperte da reti la tariffa complessiva della garanzia grandine è ridotta del:

- 40% con cessazione della garanzia grandine in base a quanto previsto all'ART.40 -PRODOTTI PROTETTI DA IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA;
- 80% con cessazione della garanzia grandine alle ore 12 del 15 Maggio.

La riduzione di tariffa è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti dall'impianto medesimo.

5. MAIS DA GRANELLA 0050000 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO 0070000 – MAIS CEROSO DA BIOMASSA 3050 (ART.47- Condizioni Speciali)

È previsto uno sconto tariffario del 20% rispetto alla tariffa del Mais codd.005A,007A,305A.

6. UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA

Uva da tavola coperta con teli di plastica cod. 0030800 (ex 503)
La scelta di tale garanzia è concessa a livello di singolo Socio ed è prestata con l'applicazione dello sconto del 15% sulla tariffa dell'uva da tavola (cod. 003).

Uva da tavola coperta con teli di plastica tolti per breve periodo del ciclo produttivo cod. 0030900 (ex 403 – 703)
La scelta di tale garanzia è concessa a livello di singolo Socio ed è prestata con riferimento al periodo in cui l'Assicurato intende effettuare la scopertura dai teli e fruire della copertura assicurativa:

- il 1° periodo, con decorrenza dalle ore 12.00 del giorno 1° Giugno e cessazione alle ore 12.00 del 10 Luglio, comporta il pagamento di un tasso (codice 403) pari al 25% della tariffa per l'Uva da tavola (cod. 003);
- il 2° periodo, con decorrenza dalle ore 12.00 del giorno 20 giugno e cessazione alle ore 12.00 del 31 Luglio, comporta il pagamento di un tasso (codice 703) pari al 35% della tariffa per l'Uva da tavola (cod. 003).

E) DEROGHE SPECIALI POLIZZA AVVERSITÀ DI FREQUENZA

Ad integrazione, deroga e/o modifica di quanto stabilito nella presente Polizza Collettiva rimane espressamente convenuto fra le Parti che si intendono valere le seguenti condizioni:

POMODORO DA INDUSTRIA

In deroga all'Allegato 1-Punto 3., se indicato nel certificato, per danni da Grandine e/o Venti Forti e Eccesso di pioggia, in forma singola o combinata, è applicata la seguente franchigia a scalare:

danno %	Franchigia %
31	29
32	28
33	27
34	26
35	25
36	24
37	23
38	22
39	21
40	20

Danni assicurati, calcolo del danno

Si intendono interamente richiamate le condizioni speciali previste per il prodotto standard

Il Contraente

Alessandro Molinari
Amministratore delegato e Direttore generale
ITAS Mutua

Sezione 2 - POLIZZA M6, Polizza sulle rese avversità catastrofali e di frequenza

A) FRANCHIGIE

Superata la soglia, così come precisato all'ART.8 -Soglia delle Condizioni Generali di Assicurazione è applicata per ciascuna partita la franchigia come di seguito indicato:

1. Per le avversità **Gelo/Brina, Alluvione e Siccità** la franchigia è fissa ed assoluta e pari:
   - **40%:** albicocche, albicocche precoci, nettarine precoci, nettarine, pesche, pesche precoci, susine, susine precoci, ciliegie, mandorle.
   - **30%**: altri prodotti.
2. Per l'avversità **Eccesso di pioggia** la franchigia è fissa ed assoluta e pari al **30%.**
3. Per l'avversità **Grandine** in forma singola:
   - **30%:** colture ortive da seme
   - **20%:** vivai (tutte le tipologie escluse le barbatelle) - piante madri di viti portainnesto - nesti di vite – tabacco - colture aromatiche e officinali –cocomeri – meloni - colture orto/florovivaistiche in pieno campo
   - **15%:** frutta - piccoli frutti – pomodoro (tutte le destinazioni) -barbatelle
   - **10%:** altri prodotti
4. Per l'avversità **Vento forte** in forma singola:
   - **30%:** colture ortive da seme
   - **20%:** vivai (tutte le tipologie escluse le barbatelle) – colture ortive da seme - piante madri di viti portainnesto - nesti di vite – tabacco - colture aromatiche e officinali –cocomeri – meloni - colture orto/florovivaistiche in pieno campo
   - **15%:** frutta - piccoli frutti – pomodoro (tutte le destinazioni) – mais di tutte le destinazioni – sorgo – miglio – cereali a paglia - barbatelle
   - **10%:** altri prodotti
5. Danni combinati da **Grandine** e **Vento Forte**:
   - Franchigia prevista per il **Vento forte.**
6. Danni combinati da **Grandine e/o Vento Forte** ed **Eccesso Pioggia**
   - **30%** per danni complessivi inferiori o uguali a 30%
   - **franchigia a scalare (max 30%-min 20%):** per danni complessivi superiori al 30% la franchigia 30% viene ridotta di un punto per ogni punto di danno causato da Grandine e/o Venti Forti che eccede la franchigia contrattuale applicata in base alle regole previste agli articoli precedenti, fino all'aliquota di franchigia **minima del 20%.**
7. Danni combinati da **avversità di cui al punto 1 (catastrofali)** e **Grandine e/o Vento Forte e/o Eccesso Pioggia**

   Per i prodotti: albicocche, albicocche precoci, nettarine precoci, nettarine, pesche, pesche precoci, susine, susine precoci, ciliegie, mandorle
   - **40%** per danni complessivi inferiori o uguali a 40%
   - **franchigia a scalare (max 40%-min 30%)**: per danni complessivi superiori al 40% la franchigia 40% viene ridotta di un punto per ogni punto di danno causato da Grandine e/o Venti Forti che eccede la franchigia contrattuale applicata in base alle regole previste agli

articoli precedenti, fino all'aliquota di franchigia **minima del 30%. I danni da eccesso pioggia non concorrono alla riduzione della franchigia del 40%.**

Per gli altri prodotti:

- **30%** per danni complessivi inferiori o uguali a 30%
- franchigia a scalare (max 30%-min 20%): per danni complessivi superiori al 30% la franchigia 30% viene ridotta di un punto per ogni punto di danno causato da Grandine e/o Venti Forti che eccede la franchigia contrattuale applicata in base alle regole previste agli articoli precedenti, fino all'aliquota di franchigia minima del 20%.

Esempio:

danno complessivo 85% sul prodotto pesche, di cui 17% da grandine, 33% da eccesso pioggia e 45% da gelo

danno da Grandine = 17% -fr. 15% =2%;
danno da pioggia: non concorre alla riduzione di franchigia
franchigia applicata = 40%-2%-0% = 38%;

Divisione delle partite in sede di perizia
Qualora una partita assicurata o produzione assicurata in fase di accertamento del danno risulti scomposta in due o più parti, queste ultime – ai fini dell'applicazione della franchigia - saranno considerate come partite o produzioni a sé stanti.
Per danni superiori all'aliquota di franchigia viene risarcita l'eccedenza, sino al limite di indennizzo, se previsto nella Polizza Collettiva.

B) LIMITE DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più eventi garantiti, importo superiore al:

- 80% per le avversità grandine e vento forte in forma singola o combinati tra loro

- **UVA DA VINO**
  - 60% per le altre avversità in forma singola o combinati tra loro;
  - 60% per i danni combinati da grandine e/o vento con un'altra avversità
- **ALTRI PRODOTTI**
  - 50% per le altre avversità in forma singola o combinati tra loro;
  - 50% per i danni combinati da grandine e/o vento con un'altra avversità

C) SCOPERTO

Per i danni da gelo/brina e/o siccità e/o alluvione in forma singola e/o prevalente in caso di danni combinati con altre avversità:

20%: albicocche, albicocche precoci, nettarine precoci, nettarine, pesche, pesche precoci, susine, susine precoci, ciliegie, mandorle, fichi, fragole, piccoli frutti, cachi, mais (tutte le tipologie), pomodoro, colture ortive da seme - piante madri di viti portainnesto - nesti di vite – tabacco - colture aromatiche e officinali – cocomeri – meloni - colture orto/florovivaistiche in pieno campo.

D) TARIFFE

Sono stabilite dalla Società in base agli accordi con il Contraente per comune e prodotto, e riportate in un elaborato a parte.

1. Criteri di arrotondamento delle tariffe

Tutte le tariffe sono arrotondate alla prima o alla seconda cifra decimale, come concordato tra Società e Contraente.

2. Sconto per franchigia Grandine superiore

franchigia fissa 20%:	riduzione del 25% del tasso grandine per franchigia opzionale 30%
franchigia fissa 15%	riduzione del 15% del tasso grandine per franchigia opzionale 20%
	riduzione del 35% del tasso grandine per franchigia opzionale 30%
franchigia fissa 10%:	riduzione del 15% del tasso grandine per franchigia opzionale 15%
	riduzione del 30% del tasso grandine per franchigia opzionale 20%
	riduzione del 40% del tasso grandine per franchigia opzionale 30%

3. Deroghe alle tariffe concordate

Qualora il Contraente adotti tariffe differenziate tra le Compagnie operanti sul proprio territorio di competenza per una medesima combinazione comune/prodotto/franchigia, la Società si riserva la facoltà di modificare, in senso più favorevole nei confronti di tutti o di alcuni dei propri Assicurati, le condizioni tariffarie inizialmente comunicate.

4. Frutta – Sconto per produzioni protette da reti antigrandine

Per le produzioni di frutta coperte da reti la tariffa complessiva della garanzia grandine è ridotta del:

- 40% con cessazione della garanzia grandine in base a quanto previsto all'ART.40 - PRODOTTI PROTETTI DA IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA;
- 80% con cessazione della garanzia grandine alle ore 12 del 15 Maggio.

Sezione 3 – POLIZZA M9, Polizza sulle rese avversità catastrofali di frequenza e accessorie

A) FRANCHIGIA

Superata la soglia, così come precisato all'ART.8 - **Soglia** delle Condizioni Generali di Assicurazione, è applicata, per ciascuna partita, una franchigia fissa pari a:

- **40%:** albicocche, albicocche precoci, nettarine precoci, nettarine, pesche, pesche precoci, susine, susine precoci, ciliegie, mandorle.
-
- **30%**: altri prodotti.

B) LIMITE DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti un importo superiore al **50%** delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia.

C) SCOPERTO

Per i danni da gelo/brina e/o siccità e/o alluvione in forma singola e/o prevalente in caso di danni combinati con altre avversità:

20%: albicocche, albicocche precoci, nettarine precoci, nettarine, pesche, pesche precoci, susine, susine precoci, ciliegie, mandorle, fichi, fragole, piccoli frutti, cachi, mais (tutte le tipologie), pomodoro, colture ortive da seme - piante madri di viti portainnesto - nesti di vite – tabacco - colture aromatiche e officinali – cocomeri – meloni - colture orto/florovivaistiche in pieno campo.

Il Contraente

Alessandro Molinari
Amministratore delegato e Direttore generale
ITAS Mutua

Appendice 1- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RETI ANTIGRANDINE/ANTIPIOGGIA

ART.1 - Definizioni

Per rete antigrandine/antipioggia si intende la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da:

- sistema di palificazione;
- rete in fibra polietilenica;

Tiranti, ancore e quant'altro utilizzato per la messa in opera dell'impianto, realizzata a regola d'arte.

ART.2 - Oggetto – Decorrenza della garanzia

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle "reti antigrandine/antipioggia" assicurate, dalla percossa della grandine, dall'azione del Venti forti, trombe d'aria, uragani, fulmine, eccesso di pioggia e da eccesso di neve, quando detti eventi siano riscontrabili su una pluralità di enti e colture limitrofi o posti nelle vicinanze.
La garanzia decorre dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo alla notifica e scade alle ore 24 del 31 dicembre di ogni anno.

ART.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni

- causati da:
  - difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi;
  - inondazioni, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti agli eventi garantiti;
  - cedimenti strutturali, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata, esclusiva e diretta di un evento garantito;
- subiti da:
  - impianti produttivi e relativi frutti pendenti
  - reti antigrandine non operanti o momentaneamente rimosse
  - impianti di irrigazione
  - reti antinsetto

Sono inoltre esclusi i danni alle reti antigrandine non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive ad un evento garantito dalla presente assicurazione.

ART.4 - Valore dei beni assicurati prodotto reti antigrandine/antipioggia

Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue:

a) prodotto reti antigrandine/antipioggia
   1. nuove o con meno di tre anni di età, in base ad un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
   2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 10.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
   3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base ad un valore convenzionale pari a 8.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
   4. di età superiore ai dieci anni e fino a venti anni, in base ad un valore convenzionale pari a 5.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;

Fra le parti rimane convenuto di considerare che il valore della rete rappresenta un terzo del valore totale, mentre i rimanenti due terzi sono attribuiti al valore delle strutture di sostegno, fermo quanto disposto dall'Art. 6 in termini di valore massimo.

ART.5 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Il perito deve:

a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti, alla superficie coperta dalle reti antigrandine ed alla eventuale quantità dei prodotti assicurati;
c) verificare le condizioni dell'impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta realizzazione e ancoraggio della struttura;

d) effettuare alcune foto del punto critico dell'impianto da allegare ad una breve relazione descrivente le motivazioni del danno;
e) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno come previsto negli articoli seguenti.

ART.6 - **Sinistro totale**

In caso di Sinistro Totale:

- se la rete antigrandine è nuova o con meno di tre anni di età, il danno è calcolato sulla base del valore stabilito all'art. 4) punto a) comma 1) per le reti;
- se la rete antigrandine ha più di tre anni di età, il danno è calcolato in base al valore convenzionale dell'impianto di cui all'art. 4) punto a) comma 2) e successivi, e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui.

Per le reti antigrandine/antipioggia realizzati in fibra polietilenica è previsto, convenzionalmente, un valore massimo della rete per ettaro, escluse le strutture di sostegno, come segue:

VALORE	RETE DI COLORE BIANCO	RETE DI COLORE NERO
€ 2.000,00	Di età superiore a 6 anni	Di età superiore a 10 anni
€ 1.500,00	Di età superiore a 7 anni	Di età superiore a 11 anni
€ 1.000,00	Di età superiore a 8 anni	Di età superiore a 12 anni
€ 500,00	Di età superiore a 9 anni	Di età superiore a 13 anni
€ zero	Di età superiore a 10 anni	Di età superiore a 14 anni

ART.7 - **Sinistro parziale**

In caso di Sinistro Parziale il danno è calcolato tenendo conto del costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di manodopera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le imposte eventualmente non recuperabili.
In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più in produzione o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, è considerato l'ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dai periti da esse nominati. L'importo, quantificato come sopra, rapportato al valore delle reti assicurate, con i limiti e sotto-limiti di cui al comma precedente, determina il danno percentuale di ogni singola partita che, se supera la soglia prevista all'art. 8), è indennizzato al netto dello scoperto di cui all'Art. 9 entro i limiti convenzionali di valore stabiliti e previsti al art. 4, ed i limiti e sottolimiti di cui al comma precedente.

ART.8 - **Soglia**

Per le reti antigrandine/antipioggia e strutture in film non è prevista la soglia di accesso al risarcimento.

ART.9 - **Scoperto – Limite di indennizzo**

All'indennizzo è applicato uno scoperto pari al 10% per partita assicurata.
In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 80% del valore assicurato per singola partita.

Lo scoperto del 10% è aumentato al 40% nel caso l'impianto non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:
- palo di testa e laterali diametro minimo 9x9;
- inclinazione del palo di testa di almeno 80 cm e dei pali laterali di almeno 60 cm, rispetto alla verticale;
- profondità dei pali minima 70 cm con sottopalo o equivalente a filo terreno;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 90 ed una distanza dal palo minima di cm. 180 testata e 100 cm. laterali;
- ancoraggi laterali esterni di pali in cemento con profondità non inferiore a 80 cm posti a non meno di cm. 60 dalla proiezione sul terreno del palo medesimo.

Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino ad un 20% di quanto indicato.

Lo scoperto del 10%, o del 40%, è aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:
- legatura cordini superiore ed intermedio in maniera indipendente;
- idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;

- ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente ed il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla struttura;
- corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

Nel caso risulterà palesemente che il manufatto sia stato messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto.

ART.10 - **Tariffa**

La tariffa applicata è pari al 1,5% per polizze senza soglia di accesso al risarcimento.

Appendice 2- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PLURIRISCHIO IMPIANTO PRODUTTIVO

ART.11 -Oggetto – Decorrenza della garanzia - Scadenza dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all' "impianto produttivo" (piante da frutto e viti) assicurato, dalla percossa della grandine, dall'azione del fulmine, da eccesso di neve, da gelo nonché da Venti forti, trombe d'aria, uragani, eccesso di pioggia quando detti eventi siano riscontrabili su una pluralità di enti e colture limitrofi o posti nelle vicinanze.
La garanzia decorre dalle ore 12.00 del decimo giorno successivo alla notifica e scade alle ore 24 del 31 dicembre di ogni anno.

ART.12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:
- causati da:
  - difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi della struttura di sostegno;
  - alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti agli eventi garantiti.
- subiti da:
  - reti antigrandine, reti antinsetto, teli antipioggia, ombrai, impianti antibrina;
  - frutti pendenti.

ART.13 - Valore dei beni assicurati

Il valore assicurato è stabilito convenzionalmente in riferimento al prezzo massimo ad ettaro previsto da specifico D.M. e precisamente:

• Vigneti fino a 3.000 ceppi/ha	€ 18.000
• Vigneti oltre 3.000 ceppi/ha	€ 21.000
• Frutteti (melo e pero) fino a 10.000 piante/ha	€ 25.000
• Frutteti (melo e pero) oltre 10.000 piante/ha	€ 45.000
• Frutteti (altre produzioni)	€ 15.000

ART.14 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Il perito deve:
- accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai dati catastali, alla superficie coperta dagli enti in garanzia ed al valore attribuito agli stessi;
- verificare le condizioni dell'impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta messa a dimora e ancoraggio della struttura d sostegno;
- effettuare alcune foto del punto critico dell'impianto da allegare ad una breve relazione descrivente le motivazioni del danno;
- procedere alla stima ed alla quantificazione del danno per singola partita in base al valore assicurato come segue:
  - Le piante divelte o abbattute vengono considerate perse al 100%
  - Le porzioni di pianta asportata o divelta vengono considerata in percentuale in funzione del numero di tralci/branche. Le lesioni/lacerazioni devono essere tali da compromettere la vitalità della branca /tralcio e devono inoltre essere combinate ad un danno sui frutti pendenti pari almeno all'80%.

Le centesime parti di piante in garanzia distrutte e/o danneggiate, determinate come sopra, devono essere applicate al valore assicurato.
Dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni ante rischio e quelle e dello scoperto e successivamente applicato il limite di indennizzo.
In caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato.

ART.15 - Soglia

Per gli impianti produttivi non è prevista la soglia di accesso al risarcimento.

ART.16 - **Scoperto – Limite di Indennizzo**

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo, da applicarsi per partita assicurata
In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 80% del valore assicurato per singola partita nell'anno assicurativo.
Lo scoperto del 10% è aumentato al 40% nel caso l'impianto di sostegno non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:

- profondità dei pali minima 70 cm;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 70 ed una distanza dal palo minima di cm. 100.

Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino ad un 40% di quanto indicato.

Lo scoperto del 10%, o del 40%, è aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- pali non pendenti ad esclusione dei pali inclinati di testata con tirante;
- profondità dei pali minima 70 cm;
- idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- tiranti o pali di punta posizionati parallelamente alla linea di interfila;
- corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

Nel caso risulterà palesemente che il manufatto di sostegno e le piante siano state messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione e di impianto frutticolo non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto.

ART.17 - **Tariffa**

La tariffa applicata è pari al 1,5% per polizze senza soglia di accesso al risarcimento

Il Contraente

Alessandro Molinari
Amministratore delegato e Direttore generale
ITAS Mutua

Appendice 3- PATTUIZIONI GESTIONALI

1. ACCETTAZIONE CERTIFICATI

Il termine per l'accettazione dei certificati coincide con i termini di sottoscrizione dei certificati stabiliti, per le diverse tipologie di colture assicurabili, dal vigente PGRA.

2. MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI – COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

Per la compilazione dei certificati l'Intermediario e l'Assicurato dovranno utilizzare i dati corretti risultanti dai catastini frutticoli, dai Fascicoli Aziendali ed in particolare dal Piano Assicurativo Individuale **(PAI)** che deve essere predisposto e sottoscritto dall'agricoltore presso il C.A.A. al quale ha dato mandato.

A. Nel Certificato di Assicurazione dovrà essere tassativamente riportato, pena la nullità dello stesso, quanto segue:
   - nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale ed indirizzo dell'Assicurato se si tratta di persona fisica, ovvero denominazione, data di costituzione, P.IVA e sede se si tratta di Persona Giuridica, numero di cellulare dell'Assicurato, pec dell'Assicurato;
   - numero di socio dell'Assicurato;
   - Comune di appartenenza dell'azienda ed indirizzo aziendale;
   - la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
   - l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
   - gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente con relative superficie coltivate (S.A.U.) corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'Art. 2, Comma 1, del D.P.R. n. 503/1999 e con il Piano Assicurativo Individuale **(PAI).**
   - l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del contraente;
   - tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano Assicurativo Agricolo Annuale nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09;
   - superficie coltivabile totale in ettari (ha) dell'azienda;
   - specie e varietà del Prodotto assicurato;
   - numero delle piante/alberi/arbusti per Partita;
   - la dichiarazione che è messa a disposizione dei periti della planimetria catastale relativa alla superficie delle partite assicurate;
   - la dichiarazione della disponibilità o non disponibilità di impianti di irrigazione;
   - l'attestazione della titolarità dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.

   L'Assicurato, con la sottoscrizione del Certificato di assicurazione, autografa o digitale (grafometrica o otp) attesta la veridicità e l'esattezza dei dati in esso indicati.
   I certificati saranno redatti in quattro esemplari e consegnati al Contraente al fine di acquisire il parere favorevole sull'ammissibilità all'agevolazione in virtù delle disposizioni ministeriali e comunitarie in vigore. Al certificato deve essere allegata la "**Dichiarazione sostitutiva di certificazione"** nella quale il Socio/Assicurato dichiara di possedere la qualifica di imprenditore agricolo, che il **prodotto in garanzia rappresenta la totalità della sua produzione nell'ambito del Comune** e, nel caso di produzioni soggette alle discipline delle quote o ai disciplinari di produzione, che le quantità assicurate non superano i massimali previsti.
B. Nel caso in cui per le produzioni biologiche venga applicato un prezzo maggiorato, nei limiti previsti dalle norme ministeriali, nel certificato deve essere riportata la dicitura "produzione biologica" e allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto.
C. Le quattro copie sono così destinate: l'originale al Contraente, e 3 copie all'Agenzia che ne ha curato l'emissione di cui, 1 copia per il Socio Assicurato, 1 copia per l'Agenzia, 1 copia per la Direzione.
D. L'Agente/Intermediario rilascia al Socio ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato con l'indicazione della data di notifica dello stesso.
E. Il Contraente provvede ad informare prontamente la Società della mancata convalida dei certificati di assicurazione e l'assicurazione relativa a certificati non convalidati è inefficace fin dall'origine.

F. L'Agente/Intermediario deve far pervenire al Consorzio di Difesa i certificati di assicurazione, compilati come sopra descritto e corredati di tutti gli allegati richiesti, entro 10 giorni dalla data di notifica.
G. I certificati assicurativi sono restituiti all'Agente/Intermediario o alla Direzione, entro 15 giorni dal loro deposito presso il Contraente ed inviati agli Assicurati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della garanzia

3. COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio è calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate, entro il:
/ /2023 per la quota relativa alle coperture del prodotto Uva da vino;
/ /2023 per la quota relativa alle coperture degli altri prodotti.
La Società prende atto dell'impegno del Contraente a versare con valuta fissa alla data sopra indicata sul **c/c intestato a ITAS MUTUA in essere presso Cassa Centrale Banca – IT49M0359901800000000136815 –** l'importo del premio calcolato come sopra detto.
La Società si impegna a rilasciare relativa quietanza del premio corrisposto.

4. PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI – INSOLVENZA DEI SOCI

Il pagamento degli indennizzi, che avrà corso dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente, è effettuato direttamente ai Soci aventi diritto, dal 15/12/2023 e non oltre il 31/12/2023.
Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto.
Il Contraente ha facoltà di segnalare entro il 5 dicembre 2022 errori, omissioni od insolvenze nel pagamento dei contributi da parte dei propri Soci.
In caso di morosità la Società depositerà direttamente al Consorzio l'intero ammontare dell'indennizzo maturato, così come previsto dalla clausola di morosità contenuta nell'autocertificazione debitamente sottoscritta dal Socio. Il Contraente rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

5. BOLLETTINI DI CAMPAGNA

È consegnata al Contraente, con cadenza settimanale, la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti.

6. PERITI ESTIMATORI

I nominativi dei periti responsabili dell'organizzazione delle operazioni peritali sono:

Coordinatore **GASPERETTI geom. Giovanni** Via E. Leopardi, 64 38019 TUENNO (TN) Tel. 0463/450943 (anche fax) cell. 338/7309961	**Resp. prodotti arborei NORD-OVEST, CENTRO, SUD** **DEROMEDIS p.a. Luca** Via Roma, 59 38010 TAIO (TN) cell. 338/4058778
Responsabile prodotti erbacei **COELI Dr. Agr. MASSIMO** Via Casalandri, 55/2 37050 ISOLA RIZZA (VR) tel. 347/4319038	**Resp. prodotti arborei NORD-EST** **GAUDENZI p.a. VALENTINO** Via G. Pozzobon, 10 31100 TREVISO tel. 0422/410830 (anche fax) cell. 335/6744176

Le Parti, anche a mezzo di propri incaricati, hanno facoltà di assistere alle operazioni peritali, per verificare la concordanza delle operazioni con le clausole contrattuali.

I nominativi dei Terzi periti di cui all'ART.20 - delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono quelli di seguito indicati:

COGNOME	NOME	INDIRIZZO	TELEFONO	PRODOTTI
ARDIZZONE	ALESSANDRO	Via Vecchia Ognina, 161 95127 – CATANIA	095/377436 335/5441535	Uva – frutta – pomodoro – prodotti speciali
BOZZER	GIOVANNI	V.lo Concavo n 12 33097 – SPILIMBERGO (UD)	0427-41196	Cereali – soia
BRANDONI	TOMMASO	Via Colombo, 50 60022 – CASTELFIDARDO (AN)	071/78512 335/5826350	Uva - tabacco
CAGNONI	ALBERTO	Via Guido Rossa, 3 29020 – GOSSOLENGO (PC)		Pomodoro - cereali Prodotti speciali
FOLLADOR	GIOVANNI	Via Trieste, 28/A 31050 COMBAI (TV)		Uva – frutta
LAPIOLI	ANTONELLO	C.da S.Martino, 2 65020 ROSCIANO (PE)	085/8505257 085/8509130 336/874300	Uva – tabacco – prodotti speciali
LOMBARDELLI	SERGIO	Via Grande, 31 26845 CODOGNO (LO)	0377/30070 335/6152841	Uva - frutta
MANCIATI	FRANCO	Via le Contesse, 9 52044 – CORTONA (AR)		Tabacco
MARTINO	MARCELLO	Viale Europa, 42 71100 – FOGGIA		Pomodoro Prodotti speciali
RIGHI	IVEN	Via Argine Mola, 13 Fr.Godezza 42018 – POVIGLIO (RE)	0522/969774	Uva – frutta
RUSSO	LUIGI	Via Palestro, 16 12038 – SAVIGLIANO (CN)		Uva – frutta
SCHIAVON	MARIANO	Via Bachelet, 57 35020 –PONTE S.NICOLO' (PD)	049-719586	Cereali – soia

Il Contraente

Alessandro Molinari
Amministratore delegato e Direttore generale
ITAS Mutua

Appendice 4- APPENDICE 4 – PREZZI DELLE COLTURE ASSICURATE

APPENDICE 5 - REGOLAMENTO IVASS 41/2018
Il Contraente dichiara che:

- prima della sottoscrizione di questa Polizza Collettiva ha ricevuto dalla Società la documentazione precontrattuale;
- la documentazione precontrattuale sarà consegnata, da parte del Contraente, a tutti gli assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Collettiva, direttamente, o anche per il tramite degli intermediari della Società.

Il Contraente

Alessandro Molinari
Amministratore delegato e Direttore generale
ITAS Mutua